

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Apprendistato professionalizzante



Bandi e finanziamenti

Distretti del commercio



Welfare

L'Inps nella Provincia di Monza e Brianza



Formazione

Tirocini formativi e di orientamento



Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Comunicazioni all'Inail



Commercio estero

Le bustine di Silicagel



Tributario

Federalismo fiscale



Economico

Crisi globale: i meccanismi



Legale

Consiglio di Stato su pubblici esercizi



Unione


COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano

N° 199 - Luglio/Agosto 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

ENTE MUTUO

DI ASSISTENZA
TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO



**I VANTAGGI
DI ESSERE SOCIO**





Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Apprendistato professionalizzante **Pag. 1**
- ▶ Inail. Obbligo di comunicazione infortuni sul lavoro **Pag. 2**
- ▶ Maternità. Riposi giornalieri del padre. **Pag. 3**
- ▶ Collocamento obbligatorio e Cigs **Pag. 4**
- ▶ Disabili e permessi **Pag. 4**
- ▶ Assunzioni agevolate dirigenti. **Pag. 5**
- ▶ Ammortizzatori sociali. Istruzioni Inps . **Pag. 5**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Cessione ramo d'azienda. Somme percepite. Tassazione **Pag. 8**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Mobilità e contratto a termine **Pag. 10**

(in possesso del parere di conformità rilasciato dalla competente Commissione paritetica per il Ccnl Terziario) nelle procedure di iscrizione, predisposizione del Pip e prenotazione della dote.
Scuola Superiore del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni
V.le Murillo, 17 - 20149 Milano
Tel. 02/40305.219 - 206
Capac - Politecnico del commercio
V.le Murillo, 19 - 20149 Milano
Tel. 02/40305279
indirizzi mail:
dote.apprendistato@scuolasuperiorects.it
La Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni, grazie al finanziamento di Ebiter Milano, organizza inoltre corsi gratuiti per la formazione di tutor aziendali, che in base alla normativa regionale devono frequentare, un tantum, un corso di formazione di 12 ore per avere nozioni di base sul contratto, sulle modalità formative e sul proprio ruolo in affiancamento all'apprendista.
Scuola Superiore del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni
V.le Murillo, 17 - 20149 Milano
Tel. 02/40305.219 - 206
indirizzi mail: segreteria.
apprendistato@scuolasuperiorects.it ▼

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Apprendistato professionalizzante Al via i corsi gratuiti per apprendisti e tutor

Da giugno la Provincia di Milano ha dato il via al finanziamento 2009 dei corsi obbligatori per apprendisti, utilizzando il nuovo modello regionale del sistema "dote", cioè una sorta di buono individuale che va richiesto per ogni singolo apprendista. La Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni e il Capac - Politecnico del commercio hanno presentato un catalogo di corsi, specifico per apprendisti del comparto Commercio, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi e forniranno assistenza alle imprese associate

▶ NOTA informativa dell'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni del 22 maggio 2009. **Corsi gratuiti per apprendisti e tutor**

Corsi gratuiti per apprendisti

Da giugno la Provincia di Milano ha dato il via al finanziamento 2009 dei corsi obbligatori per apprendisti, utilizzando il nuovo modello regionale del sistema "dote", cioè una sorta di buono individuale che va richiesto per ogni singolo apprendista. La dote all'apprendista/impresa verrà assegnata dopo aver convalidato un documento (Piano intervento personalizzato - Pip), con il quale si scelgono i corsi che l'apprendista frequenterà nell'annualità.



Sindacale

La Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni e il Capac - Politecnico del commercio hanno presentato un catalogo di corsi, specifico per apprendisti del comparto Commercio, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi.

L'iscrizione degli apprendisti presso la Scuola Superiore Ctsp e il Capac, secondo le modalità indicate, consentirà la partecipazione ai corsi in forma completamente gratuita.

Il finanziamento prevede una distinzione tra annualità:

- Prima annualità (apprendisti che non abbiano mai ricevuto formazione): è finanziata la formazione esterna, rivolta ad imprese senza capacità formativa.
- Annualità successive alla prima: è finanziata la formazione esterna anche per le imprese che hanno dichiarato capacità formativa.

I requisiti per l'iscrizione sono:

1. Assunzione dell'apprendista con contratto professionalizzante (art. 49 Dlgs. 276/03) a partire dal 01/01/2007.
2. Sede operativa o legale dell'azienda in provincia di Milano Poiché i fondi per le doti apprendistato sono limitati, e verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, occorre attivarsi per tempo e prenotare rapidamente la dote per i propri apprendisti

Il personale della Scuola Superiore Ctsp e del Capac fornirà assistenza alle imprese associate (in possesso del parere di conformità rilasciato dalla competente Commissione paritetica per il Cnl Terziario) nelle procedure di iscrizione, predisposizione del Pip e prenotazione della dote.

Per informazioni e iscrizioni, contattare:

Scuola Superiore del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni
V.le Murillo, 17 - Milano
Tel. 02/40305.219 - 206

Capac - Politecnico del commercio
V.le Murillo, 19 - 20149 Milano
Tel. 02/40305279

indirizzi mail: dote.apprendistato@scuolasuperiorects.it

Corsi gratuiti per tutor aziendali

La normativa sul contratto di apprendistato prevede che il tutor assegnato all'apprendista frequenti, una tantum, un corso di formazione di 12 ore per avere nozioni di base sul contratto, sulle modalità formative e sul proprio ruolo in affiancamento all'apprendista.

La Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni è accreditata presso la Regione Lombardia per organizzare questi corsi e rilasciare la relativa certificazione.

Anche se Regione Lombardia e Provincia di Milano non prevedono al momento finanziamenti per i corsi tutor, le aziende associate possono comunque adempiere a quest'obbligo in forma completamente gratuita, grazie al finanziamento di Ebiter Milano.

Le aziende con tutor aziendali da formare possono contattare la Scuola Superiore Ctsp per informazioni e iscrizioni ai seguenti recapiti:

Scuola Superiore del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni
V.le Murillo, 17 - 20149 Milano
Tel. 02/40305.219 - 206

indirizzi mail: segreteria.apprendistato@scuolasuperiorects.it

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Leggi decreti circolari

Inail Obbligo di comunicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro a fini statistici e informativi

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 17 del 12 maggio 2009, precisa che il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale ex articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 81/08 che dovrà stabilire le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. Sinp)

► CIRCOLARE del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 17 del 12 maggio 2009. **Articolo 18, comma 1, lettera r del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative.**

In relazione all'imminente scadenza del termine del 16 maggio individuato dall'articolo 32 del Dl n. 207/2008 come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 (pubblicata nel s.o. alla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009), per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dal citato articolo 18, comma 1, lettera r, di "comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".

In continuità con quanto al riguardo evidenziato nella nota del 21 maggio 2008, n. prot. 0006587, avente pari oggetto, si ribadisce che la disposizione in parola deve essere inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. Sinp), di cui all'articolo 8 del citato Dlgs n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno individuate per mezzo del decreto interministeriale, in fase di avanzata elaborazione, di cui all'articolo 8, comma 4, del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. A ciò si aggiunga che nell'ambito delle "disposizioni integrative e correttive" - ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 - al Dlgs n. 81/2008, approvate dal Consiglio dei ministri in data 27 marzo u.s., si rinviene un articolo 12 il quale reca sensibili modifiche alla procedura di comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

In tale contesto complessivo di riferimento deve ritenersi che



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implicano una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi", sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per per le comunicazioni medesime, vale a dire fino alla adozione del decreto interministeriale appena citato ed, ovviamente, tenendosi conto delle possibili modifiche medio tempore apportate all'articolo 18, comma 1, lettera r) del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. Tale conclusione si impone, altresì, ove si consideri che trattasi di un adempimento del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex articolo 55, comma 4, lettera l), del Dlgs n. 81/2008).

Per tali ragioni, rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo in questione si ribadisce la prospettazione in forza della quale - anche in ragione dell'intima connessione della disposizione in oggetto con l'eliminazione del registro infortuni, di cui all'articolo 53, comma 6, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - il termine per l'adempimento dell'obbligo decorre dalle scadenze dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale ex articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 81/2008. Resta inteso che l'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui al più volte citato articolo 53, comma 6, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. Del pari, si evidenzia che nulla è mutato rispetto all'obbligo di denuncia a fini assicurativi previsto dall'articolo 53 del Dpr n. 1124/1965 il quale prevede, in particolare, che l'infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizie dell'evento o, nel caso che l'infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

Maternità Riposi giornalieri del padre

Il ministero del Lavoro, con lettera circolare B/2009 prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 12/5/2009, ha precisato che i riposi giornalieri spettanti al padre, durante il primo anno di vita del bambino, previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 151/01, nell'ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, spettano anche qualora la madre svolga lavoro casalingo.

► LETTERA CIRCOLARE B/2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. **Articolo 40, lettera c del Dlgs 151/01 - Riposi giornalieri del padre.**

Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimen-

ti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all'art. 40, Dlgs 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l'altro genitore svolga attività di lavoro casalingo, in relazione alle quali, le scriventi Direzioni generali ritengono opportuno fornire le seguenti indicazioni.

In ordine ai presupposti di legge per il riconoscimento dei suddetti congedi, con particolare riferimento alle lettere b) e c) dell'art. 40 cit. ("in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga"; "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente"), un primo orientamento dell'Inps aveva stabilito che "per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale" (cfr. circolare Inps n. 95 bis del 6 settembre 2006).

Nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, è risultato prevalente un diverso indirizzo, favorevole a ricomprendere nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" la lavoratrice casalinga, sul duplice presupposto che la nozione di lavoratore assume significati diversi secondo i differenti ambiti ordinamentali e che, nell'interpretazione della disposizione in esame, occorre fare riferimento al significato assunto nelle materie pubblicistiche, risultando decisiva, a tale fine, la considerazione che trattasi di una normativa "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 della Costituzione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, che rigetta l'impugnazione della conforme decisione del Tar Toscana).

Nel considerare, inoltre, che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, la citata sentenza conclude in senso favorevole alla soluzione interpretativa che meglio consente di valorizzare la ratio predetta, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, sia, comunque, impegnata in attività che necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.

Contribuendo al consolidamento del citato indirizzo, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di una pronuncia concernente la risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, ha espressamente affermato che in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga è considerata come lavoratrice, tale interpretazione risultando aderente alla ratio legis di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005).

Alla luce delle esposte considerazioni e degli indirizzi giurisprudenziali citati, si ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. c, Dlgs n. 151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.



Sindacale

Collocamento obbligatorio Sospensione degli obblighi occupazionali per le aziende in crisi

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 44 del 15 maggio c.a., ribadisce che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge n. 68/99, gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette sono sospesi nei confronti dei datori di lavoro privati che ricorrono alla Cigs, ai contratti di solidarietà, ai licenziamenti collettivi, alle procedure di mobilità. I limiti della sospensione sono legati alla durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

► **RISPOSTA** a interpello n. 44 del 15 maggio 2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Prot. 25/1/0007168. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 - Sospensione degli obblighi occupazionali - Applicabilità della disciplina.**

La Federcasse ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale sulla corretta applicazione delle previsioni in tema di sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999. In particolare, l'istante chiede di sapere se quanto rappresentato nell'interpello n. 38/2008, con il quale questa Direzione si è espressa in merito alla possibilità della sospensione dell'obbligo di cui alla citata disposizione normativa, oltre che per le ipotesi espressamente previste dal Legislatore, anche per le aziende bancarie che abbiano adottato il c.d. "Fondo di solidarietà di settore" di cui all'art. 28 della L. n. 662/1996, possa valere anche con riferimento alle procedure di esubero di personale realizzate dalle aziende di credito cooperativo destinatarie del regolamento del Fondo di cui al Dm n. 157/2000.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che la sospensione di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999 - che opera nei confronti dei datori di lavoro privati che versano nelle situazioni da esso individuate e che ricorrono alla Cigs, ai contratti di solidarietà, ai licenziamenti collettivi, alle procedure di mobilità, nonché al menzionato Fondo di solidarietà - trova applicazione nel singolo ambito provinciale interessato da tali situazioni, con riferimento ai lavoratori ivi coinvolti e per la durata del trattamento che giustifica la sospensione.

Va poi preso atto che, analogamente all'Abi, la Federcasse ha stipulato specifico accordo collettivo nazionale per la costituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese di credito cooperativo"

che, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996, ha definito il regolamento di detto Fondo successivamente recepito con decreto interministeriale n. 157/2000.

Nel merito, ponendo a confronto i testi dei due decreti interministeriali che hanno recepito i suddetti regolamenti, si desume una eguaglianza sostanziale dei due fondi e delle strumentazioni operative di cui sono dotati.

Pertanto, stante la riconosciuta possibilità da parte di questa Direzione a favore dell'Abi di sospendere l'obbligo occupazionale ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 anche nelle ipotesi di procedure di esubero di personale realizzate dalle aziende di credito - ai sensi del regolamento del Fondo di solidarietà di cui al decreto interministeriale n. 158/2000 - si ritiene che quanto argomentato ed espresso nell'interpello dell'Abi n. 38/2008 possa valere anche per le procedure di esubero realizzate dalle aziende di credito cooperativo destinatarie del regolamento del Fondo di cui al Dm n. 157/2000.

Si precisa che in ogni caso sono fatti salvi i limiti posti dal Legislatore, già richiamati nel citato interpello n. 38/2008, rinvenibili nella disposizione normativa di cui all'art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 e meglio specificati in premessa.

I limiti della suddetta sospensione sono quindi individuabili nella proporzionalità della durata degli interventi attuati dal Fondo di solidarietà rispetto all'attività lavorativa effettivamente sospesa e ai lavoratori individuati in esubero, nonché nel suo ambito territoriale di applicazione, ambito questo da riferirsi alla singola provincia ove si sono verificati i processi e/o le situazioni di cui all'art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996.

Disabili Non sono estendibili ai tutori e agli amministratori di sostegno i permessi per assistenza ai disabili

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 41 del 15 maggio c.a., ha preso in esame un interpello volto a chiarire se la formulazione dell'articolo 33, comma 7, della legge n. 104/92, il quale disciplina che i permessi per assistenza ai disabili gravi "si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità", possa essere estesa anche ai tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi.

Al riguardo, il ministero, applicando un'interpretazione restrittiva, ha precisato che il termine affidatari deve intendersi riferito ai soli genitori affidatari, precludendo, conseguentemente, a tutori o amministratori di sostegno la possibilità di fruizione dei suddetti permessi.



Sindacale

Assunzioni agevolate Sgravio contributivo e qualifica dirigenziale

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 45 del 15 maggio c.a., ha preso in esame l'ipotesi per una società che assume un lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione, di godere dei benefici previdenziali se, al momento dell'assunzione, attribuisce al lavoratore la qualifica di dirigente, non posseduta in precedenza.

Le possibili agevolazioni contributive al quale l'azienda potrebbe accedere sono due:

- lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione da più di 24 mesi, con conseguente possibilità di usufruire dello sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di 36 mesi (legge n. 407/90);
- dirigente privo di occupazione sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo non superiore a 12 mesi (legge n. 266/97).

Quest'ultima previsione, riferita al personale con qualifica dirigenziale, costituisce uno specifico regime agevolativo rispetto ad una norma generale, conseguentemente il ministero ritiene inammissibile l'estensione delle agevolazioni contributive previste dalla norma generale, a favore di assunzioni regolate esclusivamente da una norma speciale.

Ammortizzatori sociali Le istruzioni Inps sulla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione

L'Inps, con circolare n. 73 del 26 maggio 2009, fornisce ulteriori chiarimenti relativamente agli interventi, a tutela dell'occupazione per i lavoratori sospesi, introdotti dall'articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e rende noto che ha predisposto apposito modulo di domanda (DS/Sosp).

I chiarimenti riguardano:

- il termine di presentazione della domanda;
- la definizione di crisi aziendali e occupazionali;
- la possibilità di applicare la sospensione a turnazione;
- l'applicabilità della norma anche agli apprendisti;
- la dichiarazione di immediata disponibilità;
- la comunicazione del datore di lavoro inerente la sospensione dell'attività lavorativa;
- la decadenza dal trattamento.

► CIRCOLARE Inps n. 73 del 26 maggio 2009. **Interventi a**

tutela dell'occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del DL 185/2008, convertito con modifiche dalla legge 2/2009 e articolo 7-ter del DL 5/2009 convertito dalla L. 33/2009.

Con circolare n. 39 del 6 marzo 2009 sono state impartite le prime disposizioni per l'attuazione del comma 1, art. 19 del DL 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con msg. n. 6731 del 24 marzo 2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni impartite dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/3/2009. Dette precisazioni peraltro sono state recepite dall'art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009 n. 33. Pertanto il comma 1-bis dell'art. 19 risulta modificato nel senso che, nell'ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

L'art. 7-ter, inoltre, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti.

Nel ribadire infine che il comma 1, lett. a) e b), dell'art. 19 nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all'indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1.1.2009, si forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni operative e si allega modulo di domanda (DS/Sosp).

1. Termine di presentazione della domanda

Per ottenere i trattamenti di cui all'art. 19, comma 1, il lavoratore o l'apprendista sospeso devono presentare domanda all'Inps entro 20 giorni dall'inizio della sospensione stessa. Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande giacenti, si procederà comunque alla liquidazione della prestazione dall'inizio della sospensione, anche se presentate successivamente a 20 giorni.

Per le sole domande giacenti, qualora non corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, si soprassedie alla richiesta e si procede comunque alla loro definizione.

2. Crisi aziendali e occupazionali

Per sospensioni riconducibili a crisi aziendali e occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinano mancanza di lavoro.

Tali situazioni possono identificarsi in:

- a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;



Sindacale

- b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazioni di lavoro;
- c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- d) sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- e) eventi improvvisi e imprevedibili quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
- f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la pubblica amministrazione.

3. Sospensione a turnazione

La norma in esame non prevede espressamente che la prestazione sia erogata per 90 giornate consecutive, ma dispone solo che "La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità."

Pertanto si ritiene che la tutela possa essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornalieri.

In tal caso sarà comunque sufficiente:

- a) una sola domanda da parte del lavoratore all'atto della sospensione, anche se la ripresa lavorativa avviene per oltre 5 giorni;
- b) una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda;
- c) un'unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

4. Lavoratori termali sospesi

Si ritiene che, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, le provvidenze previste dall'art. 19, comma 1 sono da riconoscere anche ai lavoratori termali sospesi, fermo restando il carattere di eccezionalità sancito dallo stesso art. 19, che riconduce le tutele alla situazione di crisi occupazionale.

5. Apprendisti

L'art. 19, comma 1, lettere a) e b) prevede espressamente che le tutele ivi previste "(...) non si applichino ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale...".

La lettera c) dello stesso articolo prevede, in via sperimentale per un triennio, un'indennità a favore degli apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale, ma non fa alcun cenno alle esclusioni stabilite dalle citate lettere a) e b).

Pertanto anche, nei confronti degli apprendisti, potrà essere attivata la procedura di sospensione o licenziamento anche da parte di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.

6. Dichiarazione di immediata disponibilità

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale prevista dall'art. 19, comma 1-bis deve essere resa all'Inps, dal lavoratore sospeso, all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di cui al

comma 1, lettere da a) a c). Detta dichiarazione di immediata disponibilità è parte integrante del mod. DS/Sosp allegato. Gli apprendisti licenziati continueranno a dichiarare lo stato di disoccupazione ai centri per l'impiego e comunicheranno all'Inps, in occasione della presentazione della domanda, di avervi adempito.

7. Comunicazione del datore di lavoro

Il comma 1-bis dell'art. 19 prevede che il datore di lavoro comunichi alla sede dell'Inps, competente per territorio, la sospensione dell'attività lavorativa e delle relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1.

8. Decadenza dal trattamento

Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 citato il beneficiario di un trattamento a sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati, qualora rifiuti un lavoro congruo o rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione.

Allegato 1

Domanda di prestazione a tutela del reddito per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi o licenziati (Dl 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 - art. 19)

Nota informativa

Per ottenere le prestazioni previste dalla legge n. 2/2009 (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, trattamento per gli apprendisti) per tutelare coloro che vengono a trovarsi senza lavoro, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti e sottoscriverlo.

A chi spetta

Le tutele spettano ai lavoratori dipendenti sospesi e agli apprendisti sospesi o licenziati che vengono a trovarsi involontariamente senza occupazione e possiedono i requisiti di anzianità assicurativa, contributiva o aziendale che la legge stabilisce per ciascuna prestazione (per maggiori informazioni www.inps.it).

Cosa spetta

Una tutela rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore prima della sospensione del rapporto di lavoro o dall'apprendista prima della sospensione o licenziamento.

I lavoratori che hanno diritto alla prestazione possono chiedere anche l'assegno per il nucleo familiare, sempre che il loro reddito non superi determinati limiti.

Gli importi dell'assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogati in tabelle disponibili sul sito www.inps.it

Dichiarazione di immediata disponibilità

Il lavoratore o l'apprendista sospeso è tenuto a rilasciare la



Sindacale

Mod. Mod. DS/Sosp
COD. SR72

**Domanda di prestazione a tutela del reddito per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi o licenziati
(DI 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 - art. 19) - 1/2**

ALL'UFFICIO INPS DI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA

A PROV. STATO

CITTADINANZA TITOLO DI STUDIO

RESIDENZA / DOMICILIO

PROV. STATO

INDIRIZZO CAP

TELEFONO * CELLULARE *

INDIRIZZO E-MAIL*

* dati facoltativi

Chiedo

in qualità di:

lavoratore sospeso in data

apprendista sospeso in data

apprendista licenziato in data

la seguente prestazione:

disoccupazione ordinaria con requisiti normali

disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

Assegno per il nucleo familiare

non ho diritto all'assegno

ho diritto all'assegno sulla base della documentazione in possesso del datore di lavoro. Mi impegno a comunicare all'Inps ogni variazione della composizione del nucleo entro 30 giorni con il mod. ANF/VAR (disponibile sul sito www.inps.it)

Detrazioni d'imposta

(articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni)

non ho diritto alle detrazioni

ho diritto alle detrazioni sulla base della documentazione in possesso del datore di lavoro

Dichiarazione di immediata disponibilità

Dichiaro di essere immediatamente disponibile ad un percorso formativo di riqualificazione professionale e di essere a conoscenza che, in caso di rifiuto, perdo il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Dichiaro di essere immediatamente disponibile ad un lavoro congruo o a un percorso formativo di riqualificazione professionale e di essere a conoscenza che, in caso di rifiuto, perdo il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Dichiaro inoltre di aver reso analoga dichiarazione al Centro per l'impiego di
in data



Sindacale

Modalità di pagamento

bonifico presso ufficio postale di
accredito sul mio conto corrente bancario o postale
CODICE IBAN

Mandato di assistenza e rappresentanza

Delego il patronato presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps, per la trattazione della presente domanda di indennità una tantum

Patronato scelto Timbro del Patronato e firma dell'operatore

Data Firma del richiedente

Sono consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it. I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui istituti di credito o uffici postali, altre amministrazioni, enti o casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso formativo di riqualificazione professionale.

L'apprendista licenziato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità ad un proficuo lavoro o a un percorso formativo di riqualificazione professionale. Inoltre è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuta iscrizione al Centro per l'Impiego del comune di residenza/domicilio.

Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)

- dati anagrafici del richiedente (pag. 1)
- tipologia di prestazione richiesta (pag. 1)
- Odichiarazione di immediata disponibilità (pag. 2)

I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps o sul sito www.inps.it

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Irpef - Tassazione ordinaria per le somme erogate in sede transattiva per cessione d'azienda

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 135/E del 28 maggio 2009, precisa che le somme percepite dal lavoratore in occasione della cessione del ramo d'azienda, per la rinun-



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

cia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà, non possono fruire del regime di tassazione separata dal momento che non è intervenuta alcuna cessazione del rapporto di lavoro.

► **RISOLUZIONE n. 135/E dell'Agenda delle Entrate del 28 maggio 2009. Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2009 - Cessione ramo d'azienda - Somme liquidate al dipendente per effetto di transazione - Articolo 19, comma 1, lettera a), del Dpr n. 917 del 1986.**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente **Quesito**

La Alfa spa nell'ambito di un programma di riorganizzazione dei propri servizi e con l'accordo dei sindacati, ha ceduto la linea farmaceutica "X" alla Beta srl.

In conseguenza della cessione del citato ramo d'azienda, il (...) 2007 la Alfa spa ha siglato un accordo con la Beta srl e con le rappresentanze sindacali, riguardante i lavoratori a tempo indeterminato trasferiti dalla Alfa spa alla Beta srl.

Sulla base di detto accordo sindacale la Alfa spa si impegna ad erogare a ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato nella linea farmaceutica "X", che continuerà il proprio rapporto di lavoro con la Beta srl, una somma pari a 19 mensilità lorde, a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 2112, comma 2, del codice civile nonché a titolo di transazione novativa.

Nel caso di specie, la contribuente istante ha percepito la somma di euro (...) erogata, per la parte corrispondente ad euro (...) al netto delle ritenute, a titolo di transazione novativa, saldo, stralcio e transazione di qualunque pretesa comunque connessa al precedente rapporto di lavoro, e per la restante parte a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà, previa sottoscrizione in sede sindacale del verbale di conciliazione del (...) 2008.

Sull'importo complessivamente percepito sono state operate le ritenute Irpef calcolate con applicazione della tassazione ordinaria.

Tutto ciò premesso, la contribuente istante chiede se le suddette somme siano da assoggettare alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere della sig.ra Tizia, sia la somma liquidata a titolo di transazione novativa che quella erogata a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 2112, comma 2, del codice civile sono imponibili ad Irpef con l'applicazione della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

Ciò in quanto la somma complessivamente percepita ha:

- natura transattiva, poiché consiste in una preventiva rinuncia alla lite in materia giuslavoristica;
- natura di buonuscita, in quanto è erogata dal datore di lavoro con il quale cessa ogni rapporto contrattuale a seguito della cessione del ramo aziendale in favore di Beta srl.

In sostanza, la contribuente istante ritiene che le somme percepite in conseguenza del trasferimento presso la Beta srl debbano essere assoggettate a tassazione separata in quanto è

risolto il rapporto di lavoro con la società cedente il ramo aziendale.

A supporto dell'interpretazione fornita, la sig.ra Tizia allega la risposta ad una istanza di interpello, riguardante un caso analogo a quello rappresentato, con la quale la Direzione regionale ha ritenuto di inquadrare nella previsione normativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir le somme attribuite ai lavoratori trasferiti con il ramo d'azienda.

Parere dell'agenzia delle entrate

L'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir stabilisce che l'imposta si applica separatamente alle "(...) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile" nonché alle somme e ai valori "comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".

Il presupposto essenziale, affinché si applichi la disposizione in esame, è che le somme percepite siano riferibili alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'inquadramento della natura delle somme corrisposte alla contribuente istante, e quindi, al fine di individuare la corretta tassazione delle stesse, è necessario stabilire se il trasferimento del dipendente avvenuto a seguito di una operazione straordinaria possa configurarsi come una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro, alla quale ricollegare l'importo liquidato.

Si richiama in proposito l'articolo 2112, del codice civile che stabilisce che "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro".

La norma civilistica esprime con chiarezza che l'alienazione dell'azienda comporta la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro con l'acquirente, senza soluzione di continuità.

Al riguardo la Cassazione Civile, Sez. Lav. (sentenza n. 2762 del 21 aprile 1983) ha precisato che nell'ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., "il principio di autonomia dell'impresa rispetto alla persona dell'imprenditore comporta che il rapporto di lavoro continua "ope legis" con il nuovo imprenditore, al quale sarà opponibile la anzianità di servizio già maturata, salvo che il cedente abbia dato al lavoratore disdetta tempestiva intimandogli il recesso con congruo anticipo in modo che il termine di preavviso risulti già esaurito al momento del trasferimento".

In ambito fiscale la continuità del rapporto di lavoro nel contesto di un trasferimento del ramo d'azienda è stata affermata dall'amministrazione finanziaria già in passato con la risoluzione prot. 1712 del 1980, nella quale, in particolare, si afferma che la continuazione del rapporto di lavoro è desumi-



Sindacale

bile anche dai dati contabili, qualora "nella contabilità della società conferitaria siano confluiti gli accantonamenti operati dalla società conferente a titolo d'indennità di anzianità maturata in capo ai dipendenti trasferiti". Ciò, infatti, "presuppone che agli stessi non sia stata erogata alcuna liquidazione - fatta eccezione per l'ipotesi di mere anticipazioni - la quale comporterebbe la cessazione del rapporto di lavoro preesistente". Più di recente, con risoluzione n. 248 del 2002, in materia di modalità di versamento delle addizionali Irpef, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riconducibilità di una fattispecie "nell'ambito dell'articolo 2112 del codice civile, con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto subentrante nonché con la conservazione, per il dipendente, di tutti i diritti e benefici che da esso derivano, determina agli effetti fiscali l'applicabilità delle addizionali all'Irpef in maniera rateizzata" escludendo, quindi, che si verifichi la interruzione del rapporto di lavoro, posto che, in tal caso, l'importo relativo all'addizionale medesima avrebbe dovuto essere trattato in un'unica soluzione nel periodo in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.

Il principio secondo cui in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta, in corso al momento del trasferimento, continua presso il cessio-

nario deve ritenersi riferibile anche al caso in esame, in cui la lavoratrice rinuncia preventivamente a rivalersi nei confronti del precedente datore di lavoro per eventuali crediti ad esso riconducibili.

La rinuncia al vincolo di solidarietà nei confronti dell'imprenditore alienante, infatti, è espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 2112 quale facoltà del lavoratore di non avvalersi di tale maggiore tutela ma non esclude la successione del nuovo imprenditore nel contratto di lavoro e il riconoscimento dell'anzianità progressiva.

Ne consegue che, se in sede transattiva non è stata prevista l'erogazione delle competenze normalmente corrisposte all'atto della ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, quali il trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che non sia intervenuta alcuna cessazione del rapporto stesso. Pertanto le somme che il lavoratore percepisce in occasione della cessazione del ramo d'azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà non possono fruire del regime di tassazione separata, non verificandosi il presupposto richiesto a tal fine dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Mobilità e contratto a termine

► CASSAZIONE Sez. lav. 19 giugno 2008, n. 16690 (da Dir. & Prat. Lav. n. 6/09, pag. 391). **Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Assunzione con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Fattispecie di assunzione a termine autonoma rispetto alle ipotesi ex lege n. 230/1962 - Proroga del termine iniziale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.**

L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine

Giurisprudenza

autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n. 230, che prescinde da ogni riferimento a cause oggettive (richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n. 230/1962) in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), e pone, quale unico limite temporale, una durata massima non superiore ai dodici mesi, così perseguendo la duplice finalità di favorire, da un lato, nuove opportunità d'impiego per il lavoratore in mobilità e di evitare, dall'altro, il consolidamento di una situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro; ne consegue, pertanto, che le parti possono liberamente prorogare il termine iniziale del contratto, fermo restando che la durata complessiva del rapporto non deve comunque superare i dodici mesi (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la sentenza che aveva concluso per la violazione della norma avuto riguardo ad una rinnovazione del contratto per ulteriori dodici mesi, dopo che il precedente rapporto a termine era cessato da pochi giorni). (Rigetta, Trib. Napoli 15 giugno 2004).



Sindacale

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.349,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.233,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.130,14	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		3.923,56	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00	
Totale		3.655,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00


Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000		
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*		
Totale		3.500,00		
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008				
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

Z<	Inps (1/1/2009)		Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai € 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1) € 86,05 giorn. € 2151,18 mensili	€ 10,76 orari


(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita.

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

l'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W083270339900000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B0569603202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondorest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
- (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
- (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
- (4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
- (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008
Quadri	3,02	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,79	2	2,26
2	2,52	3	2,06
3	2,26	4	1,93
4	2,06	5	1,81
5	1,93	6	1,81
6	1,81	Operatori di vendita	
7	1,67	1a categoria	2,00
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,79
2	2,06		
3	1,93		
4	1,81		
5	1,67		
6	1,67		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%



Sindacale

l'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascuno anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascuno anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02		
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Gennaio	134,2	—	0,125
	Febbraio	134,5	—	0,250
	Marzo	134,5	—	0,375
	Aprile	134,8	0,223	0,667

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

Indice

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ L'Inps nella Provincia di Monza e Brianza. **Pag. 27**
- ▶ Infortunio sul lavoro mortale. Beneficiari della rendita Inail e danno biologico. **Pag. 28**
- ▶ Ministero del Lavoro - Lettera circolare n. 25 del 27 aprile 2009 - Avvio del progetto "Trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva" **Pag. 28**
- ▶ Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Benefici previsti dall'art. 8, comma 9, della L n. 407/1990 in caso di assunzione di dirigente. **Pag. 28**
- ▶ Il lavoro accessorio nel settore del turismo. **Pag. 29**

PREVIDENZA

- ▶ Operazioni societarie e fondi interprofessionali per la formazione continua **Pag. 29**
- ▶ Il progetto UniEmens. **Pag. 30**
- ▶ La tutela del reddito dei lavoratori parasubordinati. **Pag. 31**

I Comuni che fanno parte della nuova Provincia sono: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brughiero, Burago di Molgora, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

La nuova Provincia è già formalmente istituita e costituisce una circoscrizione amministrativa della Repubblica Italiana. Le istituzioni e gli organi di governo della nuova provincia diventeranno esecutivi solo in occasione delle prime elezioni del suo presidente e del Consiglio provinciale, previste per giugno 2009, insieme al rinnovo dei corrispondenti organi della provincia di Milano, dalla quale si è distaccata e che fino a quel momento continuerà ad esercitare la propria competenza anche sul territorio della provincia già istituita. Per le necessità derivanti dalla preparazione della piena operatività della nuova provincia, il ministro dell'Interno ha nominato un commissario di governo.

La Camera di commercio è il primo ente pubblico della provincia di Monza e della Brianza già attivo. Gli sportelli sono aperti dal 21 luglio 2007.

Anche i comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso, Roncello, inizialmente esclusi, potrebbero entrare a far parte della provincia, sulla base di una delibera del Senato, datata 3 marzo 2009.

A Monza sono attivi due corsi di laurea dell'Università degli studi di Milano-Bicocca. Sono "Scienze dell'organizzazione", presso l'Ospedale Vecchio, e "Medicina e chirurgia", ospitata nei locali di Villa Serena nelle adiacenze dell'Ospedale San Gerardo.

I nuovi organismi

Le parti sociali della Provincia di Monza e Brianza hanno sottoscritto il 12 novembre 2007 un documento per sollecitare la trasformazione della sede sub-provinciale Inps di Monza e Brianza in sede provinciale e la costituzione del comitato provinciale Inps.

Tutte le parti sociali del territorio avevano inteso evidenziare la necessità di perseguire tale scelta per dotare il territorio della costituenda provincia di Monza e della Brianza di tutti i servizi indispensabili per sostenere la qualità e le caratteristiche del territorio. In particolare, s'intendeva sottolineare che la dimensione produttiva della provincia di Monza e della Brianza rappresenta una dimensione, una ricchezza ed una complessità rilevante nei diversi settori industriali. La consolidata presenza di diversi distretti industriali si è ulteriormente arricchita attraverso l'esperienza dei meta distretti e, più recentemente, del polo tecnologico. Tale patrimonio si può riassumere nella presenza di più di 60.000 aziende con oltre 560.000 lavoratrici e lavoratori impiegati.

In PRIMO PIANO

L'Inps nella Provincia di Monza e Brianza

La Provincia di Monza e della Brianza è stata istituita l'11 giugno 2004 e sarà pienamente operativa a partire dal 7 giugno 2009, data prevista per le prime elezioni dei relativi organi di rappresentanza, in concomitanza con le elezioni della provincia di Milano da cui si è distaccata. Capoluogo della nuova Provincia è Monza (circa 121.000 abitanti) e la popolazione complessiva dei 50 comuni che vi hanno aderito è di circa 800.000 abitanti. ▶



Welfare

Infortunio sul lavoro mortale Beneficiari della rendita Inail e danno biologico

Nel caso di infortunio con esito letale, la rendita di cui all'art. 85 del Dpr n. 1124/65 spetta soltanto ad eredi specificamente individuati. Il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico risarcibile ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

► SENTENZA Corte Cassazione, 27 maggio 2009, n. 12326. **Previdenza e assistenza - Infortunio sul lavoro mortale - Diritto degli eredi alla rendita Inail - Insussistenza - Fattispecie - Diritto al risarcimento del danno biologico - Insussistenza.**

In ipotesi di infortunio sul lavoro con esito letale, ex art. 85, Dpr n. 1124/65, il presupposto del beneficio della rendita non è la qualità di erede, bensì, tra gli altri, quella di figlio infra diciottenne a carico del defunto e privo di lavoro; la rendita spetta fino al ventunesimo anno per i frequentanti scuole medie o professionali, oppure per tutta la durata del corso universitario, comunque non oltre il ventiseiesimo anno. La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita.

Avvio del progetto "Trasparenza e uniformità dell'azione ispettiva" Ministero del Lavoro Lettera circolare n. 25 del 27 aprile 2009

Il ministero del Lavoro procede nella fase attuativa degli impegni assunti con la direttiva Sacconi dello scorso settembre avente come obiettivo il rilancio della filosofia preventiva e promozionale dell'attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Si tratta dell'avvio del progetto "Trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva" che fa seguito, oltre che alla citata direttiva del 18 settembre 2008 anche al Documento di programmazione dell'attività ispettiva per l'anno 2009 e al memorandum d'intesa sul lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche del gennaio 2007.

L'intervento, volto ad ottenere comportamenti uniformi e chiari su tutto il territorio nazionale da parte degli organi ispettivi di tutti gli enti preposti, si realizzerà mediante la costituzione di organismi di monitoraggio provinciali, dei quali verranno chiamate a far parte anche le associazioni di categoria dei

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Orientamenti e giurisprudenza

datori di lavoro.

Tali organismi saranno finalizzati alla prevenzione e rilevazione delle situazioni non in linea con i principi che regolano il corretto svolgimento dell'attività ispettiva.

Obiettivo perseguito è anche quello di pervenire alla costituzione di un osservatorio sulle casistiche di maggior rilievo.

È appena il caso di sottolineare la valenza strategica che riveste tale coinvolgimento nel controllo dell'azione degli organi di vigilanza, in particolare per i nostri settori che sono stati spesso oggetto di atteggiamenti anche persecutori, specie nei confronti delle piccole e medie imprese.

Di seguito gli aspetti di maggior rilievo per il nostro sistema organizzativo.

1. Organismo di monitoraggio

Verrà costituito a livello provinciale e sarà composto, oltre che dal direttore della Dpl, da "interlocutori qualificati" fra i quali si annoverano i presidenti provinciali delle organizzazioni dei datori di lavoro (o soggetti da essi delegati). Si tratta indubbiamente di un'occasione che potrà permettere di ottenere un effettivo controllo sull'attività ispettiva, a livello provinciale.

2. Segnalazione di attività ispettive anomale

Il progetto prevede la possibilità di evidenziare, tramite la modulistica allegata alla lettera circolare (all1) quelle situazioni che si discostino in maniera evidente da indicazioni chiare e puntuali del ministero del Lavoro ovvero le situazioni in cui si violino norme di ordine deontologico.

A tale proposito, tuttavia, si ricorda che trattandosi di un organismo con funzioni esclusivamente di monitoraggio dell'attività ispettiva, le segnalazioni dovranno limitarsi a situazioni di evidenza oggettiva e non potranno essere utilizzate come una diversa tipologia di ricorso nei confronti dell'attività ispettiva.

Al fine di garantire la migliore riuscita dell'iniziativa, sottolineiamo l'opportunità di mantenere, anche per il nostro tramite, uno stretto collegamento con gli uffici della confederazione (lavoro@confcommercio.it; previdenza@confcommercio.it) tenendoci informati sulle situazioni di maggior rilievo e con le maggiori potenziali ricadute a livello nazionale, in modo da consentirci di svolgere l'azione di supporto nei confronti delle amministrazioni pubbliche di volta in volta chiamate in causa.

Assunzione di dirigente Benefici previsti dall'articolo 8, comma 9 della legge n. 407/1990

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità, per una società che assume un lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione, di godere dei benefici previdenziali allorché, al momento dell'assunzione, venga attribuita al lavoratore la qualifica di dirigente non posseduta precedentemente.

In risposta, il ministero ricorda la disciplina di cui all'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 e all'art. 20 della L. n. 266/1997. Il primo disciplina le agevolazioni contributive per



Welfare

l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi, disponendo che: "a decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi".

Invece, l'art. 20 della L n. 266/1997, rubricato "incentivi al re-impiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa", prevede che "alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa (...)".

La legge n. 266/1997 ha introdotto uno specifico regime agevolativo per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale. Si tratta di una tipica norma speciale, che introduce in tema di agevolazioni contributive una disciplina derogatoria, esclusivamente per l'assunzione di dirigenti.

Ne consegue l'inammissibilità dell'estensione delle agevolazioni contributive previste dalla norma generale, a favore di assunzioni regolate esclusivamente da una norma speciale.

Il lavoro accessorio nel settore del turismo

Operazioni societarie e fondi interprofessionali per la formazione continua

In considerazione del fatto che sono sempre più frequenti le operazioni societarie che comportano adempimenti anche nei confronti dell'Inps, l'Istituto analizza tali operazioni in relazione all'adesione ai fondi interprofessionali.

► CIRCOLARE Inps n. 54/2009. **Fondi interprofessionali per la formazione continua e operazioni societarie. Riflessi sulle attività gestionali. Precisazioni sulle modalità di revoca dei Fondi.**

Il dinamismo dell'economia, la rivoluzione dell'information technology e il costante processo di globalizzazione e libera-

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Orientamenti e giurisprudenza

Il ministero del Lavoro (interpello n. 37 del 15 maggio 2009) risponde all'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti e parchi che ha formulato istanza per conoscerne il parere in merito alla esatta portata dell'"occasionalità" del lavoro accessorio.

La disciplina in materia di lavoro accessorio è contenuta negli artt. 70 e ss. del Dlgs n. 276/2003 (il regolamento della Legge Biagi), modificato da ultimo in sede di conversione del Dl n. 5/2009 da parte della L n. 33/2009.

In tale contesto normativo, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito, fra l'altro:

- "di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";

- "di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati".

Per quanto concerne l'occasionalità delle prestazioni, è lo stesso legislatore, al citato articolo 70 a stabilire che "le attività lavorative (...), anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare". Per l'anno 2009, in via sperimentale, l'utilizzo del lavoro accessorio è stato altresì esteso a tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, "da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito".

Ciò premesso il ministero ammette, secondo le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio compreso il settore del turismo, ferma restando, per gli assistenti bagnanti, al di là della tipologia contrattuale utilizzata, la necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività.

Previdenza

lizzazione dei mercati - che hanno caratterizzato questi ultimi anni - hanno indotto numerose imprese a mutare i propri assetti organizzativi, attraverso il ricorso, sempre più frequente, ad operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, ecc.).

Tali operazioni, come noto, hanno riflessi anche sul fronte degli adempimenti contributivi, sia in termini di apertura e/o chiusura di posizioni aziendali, sia sulla gestione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per questi ultimi, in particolare, le operazioni di societizzazione hanno spesso comportato delle discrasie con riguardo alla continuità nelle adesioni e alla correttezza delle imputazioni delle risorse loro destinate dalle aziende aderenti.

Atteso che le attuali modalità di comunicazione dell'adesione o revoca di un Fondo - espresse dai datori di lavoro sulla denuncia DM10 - non possono gestire le particolarità connesse alle operazioni societarie, al fine di ottimizzare queste situazioni, è stato previsto che le aziende coinvolte vengano

WELFARE



Welfare

appositamente codificate.

Adempimenti a cura delle aziende

Le aziende che realizzano operazioni societarie - nel contesto delle attività amministrative connesse a detti mutamenti - provvederanno a comunicare alla competente Sede dell'Istituto la "continuità nell'adesione" al Fondo interprofessionale.

Adempimenti a cura delle sedi

Nell'ambito delle attività gestionali previste nei casi di operazioni di societizzazione (apertura di una nuova matricola, cessazione di una o più posizioni, ecc.), gli operatori del processo aziende con dipendenti - in assenza di comunicazioni in merito - avranno cura di acquisire una dichiarazione aziendale di "continuità nell'adesione" al Fondo interprofessionale, già espressa su una diversa posizione contributiva.

Provvederanno, quindi, a verificare:

a) sulla posizione oggetto di chiusura per fusione e/o incorporazione: la presenza dell'adesione ad un Fondo e la relativa decorrenza, consultando le informazioni già presenti negli archivi dell'Istituto. Al riguardo, può essere utilizzata l'applicazione "Fascicolo elettronico aziendale dati complementari";
b) sulla posizione contributiva incorporante - ovvero su quella costituita a seguito di operazione societaria - nella quale dovrà essere "ereditata" l'informazione relativa ad un Fondo: l'eventuale presenza di una precedente adesione.

Al riguardo, si ricorda che - ad eccezione del personale dirigente - per il quale sono previsti specifici Fondi, ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.

Ne consegue che - ove per effetto delle operazioni di cui sopra - ci si trovi in presenza di contestuale adesione a Fondi tra di loro diversi, dovranno essere accese più posizioni contributive.

Effettuate le predette verifiche e accertate le previste condizioni, gli operatori attribuiranno alla posizione contributiva il CA "5P" - che assume il nuovo significato di "posizione contributiva interessata da operazioni societarie" - seguito dall'indicazione della matricola dalla quale occorre "ereditare" la persistente manifestazione di adesione al Fondo professionale; la data di validità indicata in corrispondenza del CA "5P" (periodo dal XX/XX/XXXX) costituirà, così, la decorrenza al Fondo interprofessionale, con i conseguenti riflessi ai fini dell'imputazione finanziaria delle risorse.

A tale riguardo, si sensibilizzano gli operatori sulla necessità di curare con la massima attenzione l'operazione di cui trattasi, con particolare riguardo agli aspetti Un'apposita infrastruttura informatica provvederà alle conseguenti attività gestionali, secondo le informazioni indicate nelle date di validità inserite.

Resta salva, ovviamente, la possibilità per i datori di lavoro subentranti, di revocare successivamente l'adesione, dandone comunicazione.

Modalità di revoca.

Come noto, l'adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dall'azienda direttamente all'INPS attraverso la denuncia contributiva DM10.

Come già precisato, la comunicazione di revoca deve essere preceduta dai previsti codici "REVO" e/o "REDI"; nei rima-

nenti campi, non deve essere riportato alcun dato.

Al fine di ottimizzare le suddette operazioni, si fa presente che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non precedute da espresse indicazioni di revoca.

Mobilità tra Fondi interprofessionali.

In sede di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, la legge 28 gennaio 2009, n. 2 - all'articolo 19, comma 7-bis - ha apportato rilevanti modifiche all'impianto normativo previsto in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua. Recentemente, peraltro, in sede di conversione del DL n. 5/09, sono stati apportati emendamenti al testo della citata legge n. 2, con particolare riguardo alle ipotesi di mobilità tra Fondi.

Sugli aspetti connessi alle modifiche introdotte e ai riflessi sulle conseguenti attività gestionali, si rinvia ad una apposita circolare di prossima divulgazione.

Il progetto UniEmens

Ha preso avvio la fase operativa del progetto UniEmens, ovvero l'unificazione dei flussi Emens e DM 10. Con il messaggio che pubblichiamo, l'Inps ne spiega l'utilità e l'articolazione.

► MESSAGGIO Inps n. 11903/2009. Il progetto UniEmens

Con il corrente mese di maggio il progetto UniEmens completa la fase progettuale ed entra nella fase operativa.

Il progetto UniEmens ha come obiettivo l'unificazione dei flussi Emens e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. Ciò oltre a dare adempimento alla norma istitutiva della mensilizzazione (L.326/2003) che prevedeva la raccolta mensile "dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi", rappresenta un'importante evoluzione del sistema in termini di semplificazione e di efficienza.

Già in questi anni il sistema Emens ha raggiunto importanti risultati grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: aziende, consulenti, associazioni, software house. Oggi, in considerazione dei risultati conseguiti, si può affermare che la mensilizzazione ha rappresentato un grande salto qualitativo nel colloquio e nell'interazione tra aziende e Inps, sia da un punto di vista tecnico che di contenuti: con Emens infatti si è passati da un sistema basato sulla "costruzione" a posteriori della posizione assicurativa da parte delle aziende (mod. O1/M, Cud e 770), ad un altro sistema, caratterizzato dalla trasmissione telematica di informazioni elementari presenti nelle procedure aziendali relative alle retribuzioni individuali, elaborate ed aggregate nel conto assicurativo direttamente dalle applicazioni Inps.

In particolare oggi con il sistema Emens

* i conti assicurativi individuali risultano aggiornati con i dati dell'ultima busta paga

* la liquidazione delle pensioni viene effettuata tempestivamen-



te tenendo conto delle ultime retribuzioni percepite senza necessità di ulteriori dichiarazioni da parte del datore di lavoro

* la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità e Cigs a pagamento diretto non necessita più di informazioni integrative da parte delle aziende

* sono in corso di abolizione tutti i modelli di fine cessazione per i lavoratori pensionandi delle aziende dei fondi speciali di previdenza (categorie speciali quali autoferrottranti, elettrici, telefonici, personale di volo)

* vengono raccolte mensilmente tutte le informazioni relative alla destinazione del Tfr nonché alla contribuzione al Fondo di Tesoreria e a FondInps che consentono la tenuta del conto individuale relativo al Tfr destinato ai predetti fondi.

Il sistema Emens è quindi oggi maturo per affrontare l'ulteriore sfida: l'unificazione dei flussi retributivi (Emens) e con i flussi contributivi (DM10), per dare origine al nuovo sistema UniEmens.

Con il sistema UniEmens

* Si riducono le informazioni, eliminando la duplicazione dei dati presenti nei due flussi

* Si semplificano le informazioni, utilizzando i dati elementari individuali presenti nelle procedure paghe

* Si elimina, sia per l'Inps che per le aziende, la necessità di verifiche di congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi (Confronto Cumuli)

* Si riducono e si semplificano le procedure aziendali di trasmissione, gestione, di elaborazione e di controllo

* Aumentano le informazioni individuali a disposizione dell'Inps, per svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie funzioni istituzionali

Proprio per l'importanza in termini di semplificazione che il progetto UniEmens riveste, è stato inserito, e ne rappresenta il modulo più consistente, nel "Piano per la riduzione degli oneri amministrativi delle Imprese" presentato nelle scorse settimane.

Il progetto UniEmens si articola in due fasi

* La prima fase prende avvio immediatamente e prevede l'unificazione dei flussi Emens e DM10 in un unico flusso "UniEmens aggregato" in quanto le informazioni contributive (DM10) risultano ancora aggregate a livello aziendale, ma inserite nella struttura Emens congiuntamente agli altri dati aziendali, già oggi presenti.

* La seconda fase, che inizierà con le denunce di competenza luglio 2009, prevede l'effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso "UniEmens individuale", dove i dati relativi alla contribuzione ed alle somme conguagliate (Anf, indennità malattia, maternità, Cig, ecc.) saranno indicati individualmente per ogni lavoratore.

La prima fase, UniEmens aggregato, può essere attuata senza alcun cambiamento delle procedure aziendali, in quanto è il software di controllo messo a disposizione dall'Istituto che si incarica di trasformare e unificare i flussi originari Emens e DM10 in un unico flusso UniEmens aggregato. In questa prima fase è anche possibile, qualora lo impongano particolari esigenze organizzative aziendali, gestire separatamente i dati retributivi e contributivi, generando distintamente i due flussi UniEmens che conterranno l'uno i soli dati retributivi (Emens), l'altro i soli dati contributivi (DM10).

Nelle apposite aree del sito Internet dell'Inps è disponibile il nuovo software di controllo UniEmens, con il relativo manuale operativo, ed è attiva la nuova funzione di invio. Per il periodo iniziale inoltre, saranno ancora attive le corrispondenti funzioni Emens e DM10.

Nel corso del corrente mese sarà anche reso disponibile il documento tecnico UniEmens vers.1.0 che conterrà le specifiche per la predisposizione del flusso UniEmens individuale, per consentire ad aziende e software house di adeguare le procedure paghe alle nuove modalità di compilazione, in tempo utile per l'avvio del nuovo flusso a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2009.

Le aziende e gli intermediari avranno comunque a disposizione tutto il secondo semestre 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema che andrà compiutamente a regime dal 1° gennaio 2010.

(Omissis).

La tutela del reddito dei lavoratori parasubordinati

L'articolo 19 del DL 185/08, convertito dalla L 2/09, con le integrazioni dell'articolo 7 ter della L 33/09, ha introdotto l'istituto, in via sperimentale, dell'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui al Dlgs n.276/2003. Con la circolare che pubblichiamo, l'Inps illustra le caratteristiche del nuovo istituto.

► CIRCOLARE Inps n. 74/2009. **Articolo 19, comma 2, DL 185/08, convertito nella L 2/09, integrato dall'articolo 7 ter della L 33/09. Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.**

Premessa

Tra gli strumenti di tutela del reddito approntati dal Governo con l'articolo 19 del DL 185/08 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito dalla L 2/09, con le integrazioni dell'articolo 7 ter della L 33/09, assume particolare rilievo, per la portata innovativa, l'istituto, introdotto in via sperimentale, dell'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.

1) Quadro normativo

L'articolo 19 precisato prevede "In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legi-



Welfare

slativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- a) operino in regime di monocommittenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

L'art. 7 ter della L.33/09, ha introdotto il comma 2 bis nel testo dell'art.19 citato che prevede:

"Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203."

A tal riguardo si forniscono le seguenti disposizioni:

1.1) Beneficiari

I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui art. 61, comma 1, Dlgs n. 276/2003, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72% nel 2008 e 25,72% nel 2009) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.

1.2) Requisiti e condizioni

In virtù delle nuove disposizioni l'erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell'evento "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell'anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale così come prevista dal comma 10 dell'art. 19 L 2/09 citato in premesse.

Per aver diritto all'indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:

- monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la pro-

pria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l'ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l'evento di "fine lavoro" (rilevabile dalle denunce glac/m);

- dato reddituale riferito all'anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);
- accredito contributivo: come recita l' art 19, comma 2 lettera b) ed e) nell'anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi (lettera e). Pertanto, nell'anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione lvs di 2.764 euro);
- accredito contributivo nell'anno di riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell'anno di riferimento, almeno tre mesi (es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).

1.3) Domanda

La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall'interessato, alla sede Inps territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1). Nei casi in cui la "fine lavoro" si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009.

Se l' evento "fine lavoro" si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento.

1.4) Prestazione

La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell'anno 2008 (quadro RC del modello Unico o Unico Mini 2009 oppure Parte C - Sezione 2 del Cud 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l'una tantum deve essere commisurata al 10% del reddito da lavoro percepito.

1.5) Decadenza

Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 precitato, richiamato nel comma 2 dello stesso articolo "Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati".

(Omissis)



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2009 - Differimento di scadenze per le comunicazioni all'Inail **Pag. 33**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2009 - Disposizioni in vigore dal 16 maggio 2009 **Pag. 33**

AMBIENTE

- ▶ Consorzi nazionali imballaggi (Conai) - Variazione contributo ambientale plastica **Pag. 34**

**IN
PRIMO
PIANO**

Sicurezza sul lavoro Dlgs 81/2009 Differimento di scadenze

per le comunicazioni all'Inail

Il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con nota del 15 maggio 2009, ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'Inail del nominativo del Rsl al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa tuttora in corso. Si ricorda inoltre che (sarebbe dovuto entrare in vigore il 16 maggio u.s. ma) continua a rimanere sospeso l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare all'Inail gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, incluso quello dell'evento: obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lett. r) del Dlgs 81/08. ▼

La sospensiva si spiega in quanto l'operatività del citato obbligo è collegata al contenuto dispositivo di altre due norme dello stesso Dlgs 81/2008: i commi 1 e 4 dell'art. 8. Il comma 1 stabilisce la costituzione del cd Sinp - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro dove vengono fatti confluire i dati (dove cioè sono fatte pervenire le comunicazioni) utili alla programmazione e pianifi-

cazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il comma 4 prevede che con decreto interministeriale siano adottate le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni al Sinp.

Fino a quando dunque non verranno definite e rese pubbliche tali regole, tramite emanazione di decreto interministeriale, l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) è destinato a rimanere sospeso.

L'interpretazione in tal senso è stata recentemente confermata dal ministero del Lavoro con circolare n. 17/2009, laddove ulteriormente si precisa che "il termine per l'adempimento dell'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale (ndr: previsto) ex art. 8, comma 4, Dlgs 81/2008".

Sicurezza sul lavoro Dlgs 81/2009 Disposizioni in vigore dal 16 maggio 2009

Ricordiamo che alla data del 16 maggio 2009 sono entrate in vigore le disposizioni normative in tema di "stress lavoro-correlato", visite mediche preassuntive ed apposizione di "data certa" al documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Integrazione della valutazione dei rischi con i cosiddetti rischi da stress "lavoro correlato".

A partire dal 16 maggio, il datore di lavoro deve, nell'ambito della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento, tener conto anche dei rischi collegati allo stress "lavoro correlato" (art. 28, comma 1, Dlgs 81/2008).

Si intendono per tali, oltre le cause normalmente tendenti a creare stress psicofisico, anche i fattori socio-ambientali ai quali possono essere maggiormente esposti i lavoratori appartenenti alle cosiddette fasce "deboli", come donne, giovani e lavoratori stranieri che, nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative, potrebbero incontrare difficoltà ulteriori rispetto a quelle normali derivanti dallo svolgimento dell'attività, quali ad esempio l'inesperienza o la mancata conoscenza della lingua.

Divieto di visite mediche preassuntive

A decorrere dal 16 maggio trova applicazione anche la disposizione di cui all'art. 41, comma 3, lett. a) del Dlgs 81/08, relativa al divieto di effettuare le visite mediche in fase preassuntiva.

Apposizione della data certa al Dvr (o all'autocertificazione)

Sempre a partire dal 16 maggio 2009, al documento di valutazione dei rischi (obbligatorio per le aziende con più di 10 dipendenti) o all'autocertificazione (per aziende fino a 10 addetti), si deve apporre la vidimazione di "data certa" (art. 28, comma 2, Dlgs 81/2008).

Va opportunamente precisato, a tal riguardo, che la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di apposizione della data certa ha avuto luogo (reiteratamente) per dare modo al legi-

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

slatore di enucleare modalità con cui attribuire certezza alla data del Dvr che risultino per il datore di lavoro meno oneroso rispetto, ad es., all'autentica notarile del documento (che, in mancanza di diverse indicazioni provenienti dal legislatore, è considerata, soprattutto dalla giurisprudenza, la pressoché unica modalità con cui correttamente intendere l'espressione "data certa").

Nel perdurare della mancanza di indicazioni di legge, alcuni enti e alcune organizzazioni tra cui Confcommercio suggeriscono, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della "data certa" (in alternativa all'apposizione di autentica secondo la legge notarile), le seguenti soluzioni:

- la cd "autoprestazione" presso uffici postali, prevista dall'art. 8 del Dlgs 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- l'apposizione della cd marca temporale sui documenti informatici: trattasi di un servizio di certificazione temporale apposto, per es., tramite il servizio Infocamere della Camera di commercio, che consiste in un procedimento informatico e che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un "oggetto digitale" (file);

Consorzio nazionale imballaggi (Conai) Variazione contributo ambientale plastica

Si ritiene utile informare che il consiglio di amministrazione del Conai, su proposta di Corepla - il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in plastica - ha deliberato la variazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° luglio 2009.

A decorrere da tale data il Contributo passa dagli attuali

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Sicurezza e igiene del lavoro

- la posta elettronica certificata: è il servizio di posta elettronica che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna di documenti informatici;

- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Occorre a questo punto fornire un'ulteriore segnalazione, relativa alla bozza di correttivo al Testo unico all'esame del Parlamento in questi mesi: il documento, che dovrebbe essere licenziato dal Governo entro il 16 agosto prossimo, contiene ipotesi di modifica concernenti proprio le tre disposizioni in commento appena entrate in vigore il 16 maggio.

Le correzioni, salvo cambiamenti, prevedono quanto segue:

- con riguardo alla data certa: ridefinizione del concetto di "data certa", per la quale si ritengono sufficienti la firma di datore di lavoro, responsabile del Spp, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, congiuntamente;
- con riguardo alle visite preassuntive: abolizione del divieto di effettuare le visite mediche in fase preassuntiva;
- con riguardo allo stress lavoro-correlato: sospensione del dovere di valutare lo stress lavoro-correlato, in attesa che siano predisposte Linee guida che ne permettano la precisa identificazione.

Ambiente

105,00 euro/ton a 195,00 euro/ton.

Tale decisione, secondo quanto precisato dal Conai, si è resa necessaria a seguito di eventi che hanno portato il Consorzio ad una grave situazione di squilibrio economico-finanziario, tra cui il crollo delle quotazioni delle materie prime seconde di riciclo, che ha causato una forte contrazione di ricavi, facendo conseguentemente venire meno una importante fonte di entrate per il Corepla.

Approvando la variazione dell'attuale contributo, il cda del Conai ha tuttavia deliberato la possibilità di rivedere il contributo stesso al ribasso ancor prima del 1° luglio 2009, qualora le quotazioni dei materiali da avviare al riciclo dovessero migliorare, riservandosi, comunque, di ridurlo per l'anno 2010, con decisione da adottare entro il 30 settembre 2009.



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Varie

TRIBUTARIO

Indice

VARIE

- ▶ Federalismo fiscale - Legge n. 42 del 5 maggio 2009. **Pag. 35**
- ▶ Anagrafe tributaria e codice fiscale - Tracciabilità delle operazioni - Pagamenti telematici presso tabaccai - Obblighi di rilevazione e comunicazione dati identificativi dei clienti - Casi di esclusione - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 119/E del 5 maggio 2009. **Pag. 40**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Terremoto - Sospensione degli adempimenti e dei versamenti - Decreto del ministero dell' Economia del 9 aprile 2009. **Pag. 42**
- ▶ Credito d' imposta per le misure di sicurezza - Avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie per l' anno 2009 - Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2009. **Pag. 42**
- ▶ Contribuenti minimi - Imposta sostitutiva - Istituzione codici tributo - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 127/E del 25 maggio 2009. **Pag. 42**

IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ Iva - Regime dell' Iva "per cassa" - Decreto del ministero dell' Economia e delle Finanze del 26 marzo 2009 - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 20/E del 30 aprile 2009. **Pag. 43**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Contribuenti minimi - Determinazione della base imponibile Irap - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 132/E del 27 maggio 2009. **Pag. 44**

maggio 2009 recante: "Delega la Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione".

Si tratta di un passaggio importante del processo di riforma del sistema tributario nella prospettiva del decentramento delle potestà fiscali degli enti territoriali avviata nove anni fa con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ora inizierà il lavoro di elaborazione dei decreti delegati. ▼

Ambito di intervento (art. 1)

La legge in esame costituisce attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

A tali fini, la legge di cui all' oggetto reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l' istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l' utilizzazione delle risorse aggiuntive e l' effettuazione degli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese.

Disciplina, altresì, i principi generali per l' attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull' ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

Oggetto e finalità (art. 2)

Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in esame, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l' attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l' autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

Contrasto dell' evasione fiscale (art. 26)

I decreti legislativi con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell' autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti

IN PRIMO PIANO

Federalismo fiscale Legge n. 42 del 5 maggio 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009 è stata pubblicata la legge n. 42 datata 5



Tributario

locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Lo Statuto dei diritti del contribuente

Il riferimento esplicito allo "Statuto" era assente nella stesura originaria del disegno di legge e rappresenta ora un'integrazione che dà consistenza di civiltà fiscale a tutta la riforma.

Viene, infatti, tradotta in principio di carattere generale (previsto come tale nell'articolo 2 della legge) la centralità di quelle garanzie valide anche a livello locale.

Confcommercio ha reiteratamente prospettato la necessità di recepire nella riforma federalista quei principi; da ultimo nel corso dell'audizione tenuta presso le Commissioni riunite per le questioni regionali proprio sul disegno di legge in questione.

Rispetto alla nota situazione di lamentata disapplicazione delle garanzie contenute nello "Statuto", alla quale si è finora assistito a causa delle numerose deroghe introdotte dal legislatore, va ora sottolineato come l'inclusione di questa legge (L 27 luglio 2000, n. 212) tra i principi e criteri direttivi della delega renderà l'inosservanza di queste disposizioni sanzionabile dalla Corte costituzionale.

Lo Statuto dei diritti del contribuente assume la configurazione di norma interposta ai fini dell'attuazione della delega, acquisendo uno speciale rilievo rispetto alla legge ordinaria (rilievo finora non riconosciuto).

Si tratta di un esito normativo al quale Confcommercio attribuisce valenza particolare: le norme dello "Statuto", come si ricorderà, sono infatti plasmate su quelle contenute nella originaria proposta di legge di iniziativa popolare lanciata proprio da Confcommercio e depositata in Parlamento l'11 dicembre 1996 col titolo di "Carta dei diritti del contribuente e norme di razionalizzazione e semplificazione fiscale" (AC n. 2878).

Il controllo della pressione fiscale

Il tema del controllo della pressione fiscale complessiva fa da sfondo all'intero processo di riforma del fisco federale.

Il rischio sempre presente è quello di una finanza locale che, di fronte alle dirette responsabilità degli enti territoriali nell'offrire livelli di servizi essenziali ai propri amministrati e non potendo più contare sui trasferimenti statali a piè di lista, finisca fuori controllo provocando squilibri finanziari a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale (come avvenuto con alcune regioni per il comparto della sanità).

Il tema del monitoraggio continuo e strutturale del livello delle diverse pressioni fiscali è integrato anche da altri vincoli che manifestano tutta la preoccupazione del legislatore.

È stabilito espressamente che nell'attuazione della riforma del fisco federale:

- deve essere garantita la compatibilità con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita (l'obiettivo viene declinato, all'interno dei rapporti finanziari tra Regioni ed enti locali infraregionali, con il richiamo all'osservanza di questo vincolo nell'adozione delle diverse politiche di bilancio);

- si deve assicurare la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie;

- va applicata la regola che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale in modo da "evitare ogni duplicazione di funzioni";

- sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale e del suo riparto tra i diversi livelli di governo;

- sia applicato il divieto di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, operante per tutti i tributi degli enti territoriali (eccetto che per le addizionali, statali e regionali, che sfuggono a questo vincolo);

- sia salvaguardato l'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario;

- sia rispettato il principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

- sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

Una specifica norma di chiusura sancisce che dalla legge delega e da ciascuno dei decreti delegati (comprese le disposizioni transitorie sulle nuove città metropolitane) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Patto di convergenza (art. 18)

Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

Fondi perequativi (regionali e per gli enti locali)

Viene definitivamente confermata l'esclusiva competenza statale a manovrare il meccanismo perequativo per garantire parità di risorse necessarie allo svolgimento di funzioni e servizi da parte di tutte le regioni.



Tributario

Il riferimento per la determinazione degli standard da perequare per le spese delle competenze regionali è individuato nel fabbisogno corrispondente ai Lep valutati in una sola regione.

Il fondo perequativo per le regioni con minore capacità fiscale per abitante è alimentato da:

- una compartecipazione al gettito Iva;
- una addizionale regionale all'Irpef (la cui aliquota è definita in misura tale da assicurare a tutte le regioni risorse tali da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi).

Le funzioni regionali da finanziare integralmente e perequare riguardano i seguenti settori:

- sanità;
- assistenza;
- istruzione (spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti);
- altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega;
- trasporto pubblico locale.

Per tutti gli enti locali le risorse proprie e quelle derivanti dal fondo perequativo devono consentire il finanziamento integrale, a regime, delle funzioni pubbliche attribuite (sempre secondo il nuovo criterio del costo standard).

Nel bilancio delle regioni saranno istituiti due distinti fondi, finanziati comunque da un fondo statale alimentato con risorse provenienti dalla fiscalità generale (qui sta la "verticalità" della perequazione anche per gli enti locali): uno per le province (che vengono quindi mantenute come enti locali nel nuovo assetto costituzionale fatta eccezione per quelle che verranno soppresse in occasione della istituzione delle nuove città metropolitane) e uno per i comuni.

La finanza locale nel contesto del federalismo fiscale

La fiscalità locale dovrà adeguarsi al nuovo contesto.

La legge delega però non dettaglia tipologie di tributi o criteri di riforma della fiscalità esistente, ma si preoccupa di costruire un quadro di riferimento per le funzioni che gli enti territoriali saranno chiamati a finanziare con le risorse che - a regime - saranno soltanto quelle proprie (e non più derivabili dai rimborsi a piè di lista erogati dallo Stato).

Pur tuttavia l'articolo 12 della legge, dedicato ai principi e criteri direttivi per il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, traccia una prospettiva di riforma della finanza locale in questi termini:

- la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e con l'eventuale attribuzione di tributi o parti di tributi già erariali;
- la legge statale, per questi tributi locali, definisce presupposti, soggetti passivi, basi imponibili e aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
- potranno esserci oltreché tributi connessi col settore immobiliare uno o più tributi comunali di scopo, per coprire obiettivi particolari quali la realizzazione di opere pubbliche o investimenti pluriennali nei servizi sociali (attualmente si contano 18 amministrazioni comunali che hanno istituito tributi di scopo secondo le disposizioni vigenti), o ancora, tributi legati ad

oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana (questo ambito non è ulteriormente dettagliato dalla norma);

- per le province, invece, sono previsti tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma o, ancora, tributi riferiti a particolari scopi istituzionali.

A questo proposito torna utile indicare quali sono i compiti e le funzioni che comuni e province dovranno finanziare sia con i tributi ora elencati che con compartecipazioni e addizionali a tributi erariali (prioritariamente, per i comuni queste entrate ulteriori verranno reperite nella imposizione immobiliare e in una compartecipazione all'Iva e all'Irpef e per le province nella compartecipazione ad un tributo erariale).

Va però fatta una precisazione.

Le funzioni indicate nella legge delega come proprie di comuni e province, sono stabilite "in sede di prima applicazione", come previsto dall'articolo 21 della legge, dal momento che deve compiersi ancora il percorso legislativo della approvazione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

Questi, per ora, i campi fondamentali di intervento di province e comuni:

- per le province:

- funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo;
- funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- funzioni nel campo dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- funzioni nel campo della tutela ambientale,
- funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

- per i comuni:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- funzioni di polizia locale;
- funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- funzioni del settore sociale.

Queste disposizioni sono state interamente riformulate dalle Commissioni parlamentari, che hanno stabilito di considerare finanziabili - nella fase transitoria prevista della durata di cinque anni e fino a quando non verranno formalmente individuate le funzioni fondamentali degli enti locali - i relativi fabbisogni assumendo che l'80% delle spese si riferisca alle funzioni fondamentali e il residuo 20% a quelle non fondamentali.

La formulazione delle competenze amministrative di comuni e province non è tassativa né esaustiva, dal momento che con i decreti delegati è possibile modificarne l'ampiezza attraverso accordi tra Stato ed enti territoriali in sede di Conferenza unificata.

L'importanza dell'individuazione dei campi di intervento delle



Tributario

amministrazioni comunali e provinciali risiede anche nel fatto che tutti i profili considerati potrebbero, nel nuovo assetto fiscale decentrato, rappresentare altrettanti inneschi per l'autonomia impositiva degli enti locali.

Va notata incidentalmente, esaminando l'elenco delle funzioni stabilite in via transitoria dalla legge delega, la sovrapposizione di ambiti di intervento tra comuni e province in alcuni settori non secondari.

Questa circostanza andrà attentamente valutata in sede di predisposizione dei decreti delegati per conservare la massima coerenza con i dichiarati intenti semplificatori del sistema tributario locale nel suo complesso e con l'obiettivo di salvaguardia finanziaria sul riordino e allocazione di risorse e funzioni ottenuto evitando "ogni duplicazione di funzioni".

Alcuni dei principi posti a fondamento della riforma fiscale in senso federale sono riferibili agli obiettivi di semplificazione del sistema tributario e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.

La fiscalità regionale, la gestione dei tributi locali e i principi costituzionali

Il catalogo dei nuovi tributi regionali si trova nell'articolo 7 della legge.

Si tratta dei seguenti cespiti:

- tributi "propri derivati", cosiddetti perché istituiti e disciplinati dalla legge statale e il cui gettito sarà attribuito alle regioni;
- addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali (e non più "aliquote riservate");
- tributi regionali propri, istituiti dalle regioni in relazione a presupposti non assoggettati ad imposizione erariale.

Rimane nella possibilità delle regioni la modifica delle aliquote, la previsione di esenzioni e deduzioni, da apportare nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale.

Da segnalare a questo proposito la circostanza che la legge dispone l'obbligo di ridurre le aliquote dei tributi erariali in corrispondenza dell'aumento dei tributi regionali (derivati o delle addizionali).

Un riferimento centrale nella classificazione delle tipologie di tributi regionali e nelle relative regole di applicazione è quello costruito dalla Corte costituzionale attraverso pronunce appositamente dedicate alla interpretazione corretta dell'art. 119 della Costituzione (norma cardine del federalismo fiscale).

Si riporta sinteticamente un promemoria su alcune tracce di questo orientamento che dovrà guidare il Governo nella predisposizione dei decreti delegati e il legislatore nella futura produzione normativa:

- le caratteristiche essenziali della imposizione tributaria sono la "doverosità della prestazione ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa";
- la disciplina dell'Irap appartiene alla competenza statale e questo tributo non può considerarsi come tributo "proprio delle regioni";
- la regione non può intervenire, con legge interpretativa o innovativa su un tributo regolato da una legge statale, neppure adducendo la violazione, da parte di detta legge statale, di norme costituzionali;
- sono "tributi propri regionali" quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia attribui-

to alle Regioni, istituiti con legge dello Stato;

- la potestà impositiva "autonoma" delle Regioni nell'autodeterminare il prelievo è ristretta a quelle limitate ipotesi di tributi, per la maggior parte "di scopo" o "corrispettivi", aventi presupposti diversi da quelli degli esistenti tributi statali;
- la riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione ("Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge") opera costantemente, anche sull'autonomia impositiva di province, comuni e città metropolitane, nel senso che (come in effetti stabilito dalla legge delega) necessariamente lo Stato detta le regole quantomeno sugli aspetti fondamentali dell'imposizione (rimane comunque aperto il problema di una corretta individuazione del perimetro delle competenze "regolamentari" proprie di tutti gli enti locali).

Tra i tributi importanti della fiscalità regionale compare ancora l'Irap. Dal primo gennaio di quest'anno l'imposta si è regionalizzata, nel senso che il suo gettito viene direttamente acquisito alla regione anche tramite l'acquisizione formale della relativa dichiarazione all'ente territoriale.

Nella legge delega si ribadisce l'importanza e il ruolo di questo tributo e la sua funzione di componente essenziale nel novero delle fonti per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle regioni, almeno "fino alla data della sua sostituzione con altri tributi".

La legge delega interviene poi su un altro aspetto strategico della fiscalità locale: la gestione dei tributi.

In questo senso la norma prende necessariamente atto della complessità del problema e dei compiti ad esso connessi in termini di efficienza ed efficacia, compiti che dovrebbero essere svolti dalle competenti strutture degli enti territoriali.

In realtà, così come peraltro già avviene per la gestione dell'Irap, si sancisce a regime il sistema dei rapporti strutturali tra regioni, enti locali ed Agenzia delle Entrate: i decreti delegati dovranno infatti prevedere adeguate forme di collaborazione tra i vari soggetti al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali.

La collaborazione tra enti territoriali e ministero dell'Economia e delle Finanze si spinge a disciplinare, con apposite convenzioni, anche concrete modalità di recupero degli introiti dell'evasione fiscale.

La perequazione infrastrutturale
Una novità assoluta, introdotta nella stesura approvata dal Senato, riguarda l'intervento dello Stato in sede di prima applicazione della legge delega sulla cosiddetta perequazione infrastrutturale.

Si tratta di disposizioni inserite dalle Commissioni parlamentari per definire il quadro operativo all'interno del quale si possono realizzare le iniziative di finanziamento straordinario statale consentite dalla Costituzione (art. 119, 5° comma) al di fuori delle logiche e dei meccanismi perequativi connessi col federalismo fiscale vero e proprio.

La norma (articolo 22 della legge delega) prevede, tra l'altro, la possibilità per lo Stato di promuovere lo sviluppo economico destinando risorse aggiuntive per determinati soggetti



Tributario

(comuni, province, città metropolitane e regioni). Per far ciò viene previsto un piano di ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti i seguenti settori:

- * rete stradale;
- * rete autostradale;
- * rete ferroviaria;
- * rete fognaria;
- * rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas;
- * strutture portuali;
- * strutture aeroportuali;
- * strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Il programma di interventi connesso col raggiungimento degli obiettivi di perequazione infrastrutturale verrà appositamente definito nel Dpef.

Peraltro queste disposizioni andranno coordinate con quelle previste dall'art. 16 della legge delega che delinea, a regime, un quadro di interventi statali straordinari da programmare e dettagliare con appositi decreti delegati.

Si tratta di iniziative mirate al sostegno di zone particolarmente deboli del territorio nazionale (segnatamente quelle ricomprese in regioni confinanti con Stati esteri, per i territori montani e nelle isole minori).

In questo caso però sarà necessario tener conto della normativa Ue, particolarmente severa nel concedere agli Stati membri la possibilità di misure incentivanti a favore di zone circoscritte del territorio nazionale.

Da segnalare, comunque, che gli interventi suppletivi dello Stato sono indirizzati in via prioritaria ad aree sottoutilizzate e mirati alla applicazione, sempre in questo perimetro, di forme di fiscalità di sviluppo peraltro non ulteriormente dettagliate dalla legge delega.

Interventi speciali dello Stato

La legge delega si occupa anche di fissare i principi attuativi (da normare con i decreti delegati) della potestà dello Stato di intervenire economicamente in situazioni di particolare necessità, al di fuori delle regole del federalismo fiscale vero e proprio, soprattutto per quanto riguarda ai vincoli dei vari meccanismi perequativi.

Gli scopi di questo intervento autonomo dello Stato centrale sono così indicati dalla Costituzione:

- promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
- rimuovere gli squilibri economici e sociali;
- favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- aiutare gli enti locali per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Le risorse aggiuntive destinate a questi obiettivi dovranno essere trovate con contributi speciali del bilancio statale, attraverso finanziamenti dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali secondo il metodo della programmazione pluriennale (sul tipo degli attuali Fas e Fondi strutturali europei).

In questo senso, però, l'intervento dello Stato non è sciolto dall'osservanza di alcuni vincoli che nel tempo sono stati stabiliti dalla Corte costituzionale.

Infatti, le azioni di sostegno di competenza statale devono essere:

- esterne all'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spettava

alla legge regionale;

- aggiuntive, rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane);
- riferibili alle finalità di perequazione e garanzia stabilite dalla Costituzione;
- indirizzate a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali;
- tali da prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle Regioni all'interno del proprio territorio, nel caso in cui i finanziamenti riguardino ambiti di competenza, anche concorrente, delle Regioni (ricordiamo in proposito che la Costituzione prevede presso ciascuna regione l'istituzione di un apposito organismo - tuttora scarsamente presente ed operante - denominato "Consiglio delle autonomie locali" come organo di consultazione fra Regione ed enti locali. Con il federalismo fiscale a regime questa sede concertativa, peraltro mai citata nelle legge delega, dovrebbe assumere valenza e compiti di particolare rilievo anche nella programmazione tributaria di livello territoriale).

Disposizioni varie

Organismi collegiali per il federalismo fiscale

I tre organismi collegiali che presiedono al processo di attuazione della delega la legge delega sono:

- la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Gestirà tutta la fase transitoria della riforma esaminando gli schemi dei decreti delegati, fornendo i relativi pareri e verificando lo stato di attuazione e avanzamento della legge riferendone al Parlamento ogni sei mesi.

Verrà sciolta al termine della fase transitoria. Si tratta in sostanza della novità più rilevante nel quadro della strumentazione politica a presidio delle prerogative parlamentari nella costruzione del processo di riforma del fisco decentrato;

- la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Organismo già previsto nelle precedenti stesure del disegno di legge. Verrà istituita presso il ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà competente per le funzioni di elaborazione finanziaria e tributaria a favore dei vari enti coinvolti nel disegno della riforma (è caduta la disposizione che ne vincolava l'esistenza alla data dell'ultimo decreto delegato adottato). Ora la Commissione avrà anche compiti di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

- la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. È organismo composto (in seno alla Conferenza unificata) dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo e destinato a fungere da sede stabile di coordinamento della finanza pubblica.

Ha compiti di grande delicatezza:

- concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;
- concorre alla definizione di procedure per accertare gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- verifica l'attuazione degli obiettivi e propone norme per determinare gli indici di virtuosità delle amministrazioni locali.



Tributario

li (così come per le procedure sanzionatorie);

- propone criteri per l'utilizzo corretto dei fondi perequativi (compresi i fondi per gli interventi straordinari dello Stato per territori particolari);
- verifica periodicamente il funzionamento di tutto il sistema di fisco federale, compresa l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello rispetto alle funzioni svolte dai vari enti territoriali;
- detiene la banca dati sugli indicatori di costo e di copertura e qualità dei servizi;
- verifica periodicamente il percorso di convergenza ai costi e fabbisogni standard e funge da vera e propria camera di compensazione per conciliare gli interessi dei diversi livelli di governo.

Norme transitorie per le città metropolitane

L'articolo 22 del disegno di legge, inserito ex novo nel corso dei lavori parlamentari, delinea un regime transitorio per le città metropolitane in attesa della legge organica che istituirà per la prima volta i nuovi soggetti istituzionali.

Pertanto, per ora, le città metropolitane possono essere istituite nei territori delle aree in cui sono compresi i comuni di:

- * Torino;
- * Milano;
- * Venezia;
- * Genova;
- * Bologna;
- * Firenze;
- * Bari;
- * Napoli;
- * Reggio Calabria.

L'iniziativa per istituire una città metropolitana spetta:

- * al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
- * al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20% dei comuni della provincia interessata che rappresentino almeno il 60% della popolazione;
- * alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20% dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60% della popolazione.

Rispetto alle previsioni originarie sulle modalità di creazione delle nuove città metropolitane, si registra l'opzione di una procedura alternativa, più complessa e lenta, consistente nell'obbligo, a carico del Governo, di predisporre appositi decreti delegati per istituire ciascuna città.

Questo adempimento è circoscritto in un arco temporale di 36 mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

Ora, invece della disciplina organica delle città metropolitane, l'oggetto della futura legge sulle città metropolitane (in attesa della quale verranno presentati i ricordati decreti delegati) riguarderà soltanto la definizione delle funzioni fondamentali, degli organi e del sistema elettorale dei nuovi soggetti.

Un apposito regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega sul federalismo fiscale, detaglierà il procedimento di indizione e svolgimento del referendum istitutivo.

Il regime transitorio prevede anche un organo rappresentativo delle città metropolitane che prende il nome di "Consiglio provvisorio delle città metropolitane", composto dai sindaci delle città che fanno parte della città metropolitana e dal pre-

sidente della provincia.

Una conseguenza di rilievo del nuovo regime, come ora delineato, consiste nel fatto che la provincia di riferimento cessa di esistere e verrà offerta a ciascuno dei comuni che non sono ricompresi nella nuova città metropolitana la scelta circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia.

Quanto al raccordo con i principi informatori del nuovo sistema del fisco decentrato, le funzioni fondamentali della città metropolitana sono assunte pari a quelle della provincia.

Ad integrazione di questo principio si stabilisce che siano di competenza della città metropolitana anche:

- * la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- * la strutturazione di sistemi coordinati di gestione di servizi pubblici;
- * la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

L'aspetto fiscale che insiste sul nuovo soggetto sembra ancora da dettagliare compiutamente.

Le città metropolitane entrano infatti a pieno titolo nel novero costituzionale degli enti locali che, avendo autonomia di entrata e di spesa, possono imporre tributi propri (oltre che vedersi attribuite compartecipazioni a tributi statali e regionali).

Una norma del disegno di legge prevede, infatti, che uno dei decreti delegati fissi le modalità di finanziamento dei nuovi enti, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi.

Anagrafe tributaria e codice fiscale Tracciabilità delle operazioni Pagamenti telematici presso tabaccai Obblighi di rilevazione e comunicazione dati identificativi dei clienti Casi di esclusione Risoluzione n. 119/E dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 119/E datata 5 maggio 2009, recante: "Istanza di interpello - Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell'art. 7, sesto comma, Dpr n. 605 del 1973 - Casi di esclusione".

L'articolo 7, sesto comma, del Dpr n. 605 del 1973 dispone: "Le banche, (...), nonché ogni altro operatore finanziario, (...), sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effetti, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natu-



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Varie

TRIBUTARIO

ra finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale."

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 31934 - che ha integrato il precedente provvedimento del 19 gennaio 2007, recante le modalità ed i termini di comunicazione dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, sopra richiamato - è stato disposto, al punto 1.1, che detti operatori "comunicano l'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano.

L'esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta".

Dal dato testuale delle richiamate disposizioni si evince che, in linea di principio, i soggetti che intrattengono con la banca istante rapporti occasionali - come, nel caso di specie, i clienti dei tabaccai - devono essere correttamente identificati con la rilevazione non solo del codice fiscale ma anche dei dati anagrafici. Tuttavia, posto che il codice fiscale consente di risalire a tutti i dati identificativi del soggetto (luogo e data di nascita, residenza, domicilio e relative variazioni) e che le generalità dei disponenti sono già censite da altri operatori finanziari all'atto dell'emissione delle carte di credito o di debito nominative, si è dell'avviso che la tracciabilità delle descritte operazioni di bonifico sia assicurata anche dalla rilevazione e comunicazione del solo codice fiscale dei disponenti.

A maggior chiarimento della questione, peraltro, giova richiamare il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, recante disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, e dell'articolo 51, quarto comma, del Dpr n. 633 del 1972, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.

Al paragrafo 1, punto 1.4, infatti, è disposto che "Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, per «qualsiasi rapporto o

qualsiasi operazione di natura finanziaria» si intende l'elenco dei rapporti e delle operazioni contenute nelle tabelle allegatae 1 e 2 al presente provvedimento."

Al riguardo, per i rapporti e le operazioni innanzi richiamate, occorre tener presente i casi di esclusione oggettiva dall'obbligo di rilevazione indicati nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, che al paragrafo 2.7.1 precisa: "In particolare, sono da comprendere nel novero delle utenze i servizi di somministrazione dell'energia, dell'acqua e del gas, dei servizi di telecomunicazione, questi ultimi relativi all'utenza business.

Si tratta di informazioni già costituenti oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria sulla base di specifiche disposizioni normative.

Per operazioni relative ai pagamenti di imposte e tasse escluse dalla rilevazione, si intendono i pagamenti di tributi e contributi eseguiti a favore dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, anche tramite organismi preposti alla riscossione, con le relative sanzioni e interessi.

Tali informazioni sono già disponibili, per la consultazione, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria nell'area relativa alla riscossione."

Oltre ai predetti casi di esclusione oggettiva, la stessa circolare elenca, al paragrafo 2.7.2, le seguenti operazioni da considerarsi escluse dall'obbligo di rilevazione in quanto non significative per i controlli, se effettuate per cassa o anche tramite Rid, Mav, Rav:

- "pagamento di ticket sanitari;
- pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive;
- pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati;
- acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli di vario genere;
- pagamenti o incassi effettuati nell'ambito del servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici."

Anche in questo caso, si è dell'avviso che l'esclusione dall'obbligo di rilevazione per le operazioni sopra descritte, se effettuate per cassa o anche tramite Rid, Mav, Rav, operi, a maggior ragione, per le operazioni di bonifico disposte dai clienti finali dei tabaccai convenzionati tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito o di debito nominative).

Da quanto precede discende che l'esclusione dagli obblighi di rilevazione e di comunicazione ex articolo 7, sesto comma, del Dpr n. 605 del 1973, delle operazioni regolate con bonifico bancario presso i tabaccai convenzionati, ove rientranti nella casistica recata dalla circolare n. 32/E del 2006, cioè, le operazioni che veicolano informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria ovvero informazioni non significative per controlli.



Tributario

Terremoto Sospensione degli adempimenti e dei versamenti Decreto del ministero dell'Economia del 9 aprile 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze datato 9 aprile 2009 recante: "Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009".

È stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in data 6 aprile 2009.

Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l'eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo, con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue.

Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Le suddette disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila.

I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte.

La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del Dpr n. 600/1973. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

Con successivo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del dipartimento della Protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione disposta con il decreto in esame.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi, anche mediante rateizzazione.

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Imposte dirette

Credito d'imposta per le misure di sicurezza Esaurimento delle risorse finanziarie per l'anno 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 27 aprile 2009 recante: "Comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziata per l'anno 2009 dall'articolo 1, comma 230, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per l'adozione di misure per la sicurezza".

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che nel corso dell'anno 2009, entro il 23 aprile 2009, sono pervenute n. 2.617 istanze di attribuzione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso nonché di somministrazione di alimenti e bevande, per l'adozione di misure per la sicurezza.

L'assegnazione delle risorse stanziata per l'anno 2009, pari a 10 milioni di euro, si è conclusa il 1° marzo 2009 con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata in data 2 febbraio 2009 alle ore 13, 1 minuto e 42 secondi.

Entro tale data sono state complessivamente accolte n. 4.775 istanze, di cui n. 3.852 dell'anno 2008, che non risultano soddisfatte nel precedente esercizio finanziario 2008 per esaurimento delle relative risorse e con conseguente titolo di precedenza sui fondi 2009, nonché n. 923 presentate nell'anno 2009.

Contribuenti minimi Imposta sostitutiva Istituzione codici tributo Risoluzione n. 127/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 127/E datata 25 maggio 2009, recante: "Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte



Tributario

di cui all'articolo 15, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Con il provvedimento in esame sono stati istituiti i seguenti codici tributo.

Contribuenti minimi

L'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) disciplina un regime fiscale semplificato e agevolato (regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di attività "minima"

Al fine di consentire il versamento dell'imposta sostitutiva del 20% o la compensazione delle eccedenze, si istituisce il seguente codice tributo:

"1800" denominato "Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007".

Riallineamento delle operazioni straordinarie

L'articolo 15 del Dl n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, prevede la possibilità di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività immateriali, attività finanziarie, rimanenze a crediti, emersi in seguito a conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni.

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine stabilito per il saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Al fine di consentire il versamento di tale imposta, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"1821" - denominato "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, Dl 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali"

"1822" - denominato "Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, Dl 185/2008 - Maggiori valori altre attività"

"1823" - denominato "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, Dl 185/2008 - Maggiori valori crediti"

Rivalutazione dei beni immobili dell'impresa

L'articolo 15 del Dl n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 prevede la rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Al fine di consentire il versamento di tali imposte, o la compensazione delle eccedenze, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"1825" - denominato "Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, Dl 185/2008 - Saldo attivo"

"1824" - denominato "Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, Dl 185/2008 - Maggiori valori dei beni"

Ulteriori disposizioni

In sede di compilazione del modello F24, tutti i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, espresso nella forma "aaaa".

I codici tributo sono utilizzabili anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

Esclusivamente per i codici tributo "1824" e "1825", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./ mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "nnrr", dove "nn" rappresenta il numero della rata in pagamento e "rr" indica il numero complessivo delle rate.

Si precisa che in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Regime dell'Iva "per cassa" Decreto del ministero dell'Economia del 26 marzo 2009 Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze data 26 marzo 2009 recante: "Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. Qui di seguito si ricorda il regime dell'"Iva per cassa".

Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilità differita

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei

Imposte indirette

confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, l'Iva diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'Iva né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

La fattura emessa reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-



tito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La suddetta disciplina cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Adempimenti del cedente o prestatore

Per le operazioni sopra descritte il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del Dpr n. 633/1972. Tali operazioni concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del Dpr n. 633/1972, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata; sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Adempimenti del cessionario o committente

Il cessionario o committente delle suddette operazioni ha diritto alla detrazione dell'imposta, a partire dal momento in cui il

corrispettivo di tali operazioni è stato pagato.

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Effetti su altre operazioni ad esigibilità differita

La disciplina contenuta nel decreto in esame non si applica alle operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972.

Efficacia

Le disposizioni ivi illustrate si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno 28 aprile 2009.

Ulteriori chiarimenti

Con la circolare n. 20/E del 30 aprile 2009 recante: "Esigibilità dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo - Articolo 7, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2", l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al nuovo criterio di esigibilità dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (cosiddetta "Iva per cassa").

La circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Contribuenti minimi Determinazione della base imponibile Irap Risoluzione n. 132/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 132/E datata 27 maggio 2009 recante: "Opzione per il regime dei contribuenti minimi - Determinazione della base imponibile Irap del periodo precedente a quello di efficacia del regime". L'articolo 1, comma 106, della legge n. 244/2007 prevede che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contri-

Tributi locali

buenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, "(...) partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro (...).

In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito". Sebbene la norma in esame faccia esclusivo riferimento alla "formazione del reddito dell'esercizio precedente", si ritiene che la stessa espliciti efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'Irap.

Non è di ostacolo a tale soluzione la circostanza in base alla quale in costanza di regime i contribuenti sono esentati dall'Irap, in quanto trattasi di componenti di reddito il cui presupposto di tassazione si è realizzato in periodi d'imposta antecedenti l'ingresso nel regime medesimo.



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Programmazione pubblici esercizi - Sentenza Consiglio di Stato. **Pag. 45**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari **Pag. 49**

IN PRIMO PIANO

Programmazione pubblici esercizi Sentenza Consiglio di Stato

Si ritiene opportuno segnalare la sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009 con la quale il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema della programmazione comunale per i pubblici esercizi basata su criteri quantitativi. Al riguardo, il Consiglio di Stato conferma quanto già asserito dai giudici del Tar Lombardia, ovvero che l'adozione di criteri limitativi di ordine quantitativo in tema di apertura di nuovi esercizi di somministrazione contrasta con l'art. 3 della legge n. 248 del 2006. ▼

Come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 430 del 2007, la suddetta disposizione si inserisce nel quadro del processo di modernizzazione del commercio ed è diretta ad eliminare i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza. Lo scopo della norma è infatti quello di ampliare la concorrenza tra gli esercizi commerciali attraverso la rimozione di limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi, sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi, sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività.

Richiamando dunque sia i principi dell'ordinamento costituzionale, sia i principi del Trattato Ue, i giudici amministrativi ritengono che i poteri pubblici non possono interferire con il libero giuoco della concorrenza e, pertanto, si devono astenere dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli

esercenti da autorizzare in una determinata area.

Ammettono tuttavia l'astratta possibilità di introdurre eventuali limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali "purché però non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda".

Alla luce di quanto asserito, eventuali interventi limitativi potrebbero quindi essere collegati alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica (es. ambiente, sicurezza, ecc.), la quale infatti non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.).

▶ SENTENZA n. 2808 del Consiglio di Stato del 5.5.2009. **Commercio di vendita al pubblico. Concessioni e autorizzazioni amministrative. Concorrenza e pubblicità.**

(omissis)

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso, e, parzialmente, i successivi motivi aggiunti, proposti dalla P. srl avverso il diniego di autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti in Milano, via Broletto n. 43, angolo Via Cusani n. 1, espresso dal comune di Milano con i provvedimenti del 12 settembre 2006 e del 31 gennaio 2007.

Il Tar, dopo aver condotto un'ampia ricostruzione della normativa statale e regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, anche alla luce del DL n. 223 del 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. decreto "Bersani"), e ritenuto che le novità della legge 248/2006 non si riferiscono certo alle sole attività di cui al Dlgs 114/1998, ha affermato che l'attuale assetto regolatorio comunale appare in contrasto con la lettera d), art. 3 del citato DL n. 223, in forza della quale è illegittimo imporre il rispetto di "limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale".

È stata respinta la domanda di risarcimento del danno.

Il comune di Milano ha proposto appello per la riforma della sentenza, previa sospensione dell'efficacia.

La P. srl si è costituita in giudizio per resistere al gravame, ed ha proposto appello incidentale per la riforma del capo di sentenza recante il rigetto della domanda risarcitoria.

Hanno esplicitato atto di intervento ad adiuvandum la Regione Lombardia e la Federazione italiana pubblici esercizi.

La P. srl, quale titolare di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, con efficacia condizionata all'eventuale rigetto dell'appello, ha proposto intervento ad opponendum.

Con ordinanza 28 marzo 2008 n. 1641, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, considerato che "da una comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, appare opportuno - onde evitare di lasciare le amministrazioni senza alcun quadro di riferimento nel settore - accogliere l'istanza cautelare limitatamente agli effetti della sentenza



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2009

In primo piano

impugnata sugli atti generali intervenuti in materia, salve restando le autorizzazioni già rilasciate alla data di adozione della presente ordinanza;”.

Il comune di Milano e la P. srl hanno depositato memorie. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Come emerge dagli atti, in data 7 agosto 2006 la società P. presentò istanza al comune di Milano, per ottenere l'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti in Milano, via Broletto n. 43, angolo via Cusani n. 1.

L'amministrazione, attraverso nota del direttore centrale Attività produttive del 12.9.2006, rigettò l'istanza suddetta, vista l'ordinanza sindacale del 7.5.2005 e ritenuto che l'area ove si sarebbe collocato l'esercizio risultava, almeno stando agli uffici comunali, già eccessivamente saturata di esercizi di somministrazione.

P. srl chiese il riesame della decisione negativa con lettera del 19 ottobre 2006, ma l'Amministrazione confermò il provvedimento di diniego con nota del 25 ottobre 2006, nella quale, fra l'altro, si precisò che la legge n. 248/2006 (già citata), non avrebbe inciso sulla legislazione vigente.

Contro i suddetti provvedimenti comunali è stato proposto il ricorso principale, con domanda di risarcimento danni.

Successivamente, P. srl ha notificato al comune un atto di diffida e messa in mora, intimando al medesimo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 248/2006, in ordine alla liberalizzazione del settore delle autorizzazioni per pubblici esercizi.

In risposta a tale diffida, il direttore del Settore Commercio, con provvedimento del 30.1.2007, ha confermato i pregressi atti di diniego, reputando l'art. 3 legge 248/2006 non incidente sulla regolazione comunale del commercio.

Contro tale ulteriore diniego dell'amministrazione sono stati proposti motivi aggiunti, con domanda di sospensione e di risarcimento danni, attraverso i quali sono state sostanzialmente rinnovate le censure già esposte nel gravame principale.

2. Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia, in primo luogo, ha esaminato, e respinto, l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, con i quali è stato impugnata la nota 30 gennaio 2007, emessa dal comune di Milano in risposta alla diffida notificata dall'appellante.

Il Comune ha sostenuto in primo grado, e ribadisce nella presente sede, che l'atto non era impugnabile, in quanto meramente confermativo dei dinieghi adottati il 10 e il 25 ottobre 2006, peraltro tempestivamente contestati con il ricorso principale.

In disparte le ragioni, del tutto condivisibili, per le quali il Tar ha ritenuto la natura provvedimentale della nota, e quindi la ammissibilità dei motivi aggiunti, la censura rivolta alla sentenza è inammissibile, non avendo il comune dimostrato quali effetti avrebbe l'accoglimento della medesima sull'esito della controversia, stante la tempestiva impugnazione degli originali provvedimenti negativi.

3. Con il secondo e con il terzo mezzo, che possono essere esaminati congiuntamente, il comune di Milano censura la

sentenza per le proposizioni con le quali ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1, comma 2, parte seconda, della legge n. 131 del 2003, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" (c.d. "legge La Loggia").

La censura non si comprenderebbe senza trascrivere il ragionamento del primo giudice.

"Nella Regione Lombardia, la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nella legge regionale 24.12.2003, n. 30, le cui disposizioni appaiono per taluni versi innovative rispetto alla regolazione statale della materia, prevista dalla legge (dello Stato), n. 287/1991 (si pensi ad esempio all'autorizzazione unica, di cui agli artt. 3 e 9 della Lr 30/2003, in luogo delle diverse tipologie autorizzatorie, contraddistinte con le lettere da A a D, di cui all'art. 5 della legge 287/1991).

Secondo l'art. 9, comma 2, della legge regionale citata, le amministrazioni comunali, attraverso deliberazione del Consiglio, avrebbero dovuto stabilire i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni, entro centottanta giorni dall'approvazione, da parte della Regione, degli indirizzi generali, ai sensi dell'art. 8 della legge medesima (i suddetti indirizzi generali sono stati adottati dalla giunta regionale della Lombardia con delibera 17.5.2004, n. VII/17516).

Con legge n. 25/1996, tuttavia, era stato previsto che le autorizzazioni di cui alla legge 287/1991 fossero rilasciate dai sindaci, previa fissazione, da parte degli stessi, di un parametro numerico che assicurasse, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio.

In attuazione della suddetta legge 25/1996, il sindaco del comune di Milano fissava i parametri di cui sopra con ordinanza del 12.11.2003, dunque anteriore alla legge regionale 30/2003.

Per effetto dell'entrata in vigore di quest'ultima, la quale, come sopra ricordato, affida ai consigli comunali il potere di fissazione dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni, l'amministrazione comunale ambrosiana provvedeva all'aggiornamento dell'ordinanza del 12.11.2003, attraverso ordinanza del 19.4.2005, in attuazione peraltro della citata delibera di giunta regionale del 17.5.2004, art. 19.1, per la quale, fino alla definizione dei criteri di cui all'art. 9 Lr 30/2003, continuano ad applicarsi i parametri numerici di cui alla legge 25/1996, purché assunti prima dell'entrata in vigore della Lr 30/2003.

L'ordinanza sindacale del 19.4.2005, sopra menzionata, deve di conseguenza reputarsi, secondo il comune di Milano, un mero aggiornamento della pregressa ordinanza del 2003, anteriore alla Lr 30/2003, ordinanza destinata a trovare applicazione in attesa dell'adozione dei criteri da parte dell'organo consiliare.

Lo scrivente Tribunale, come del resto evidenziato dal comune nelle proprie difese, ha sempre ritenuto l'ordinanza sindacale del 19.4.2005 legittima, sia rispetto alle censure di incompetenza rivolte contro la medesima (in quanto i criteri dovrebbero essere adottati dal consiglio comunale, stante la Lr 30/2003), sia per quanto concerne l'eventuale violazione delle norme statali e comunitarie poste a presidio della con-



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2009
In primo piano

LEGALE

correnza (si vedano le sentenze di questa Sezione, anche citate dall'avvocatura comunale, n. 2078/2006; n. 3674/2005; oltre a n. 1805/2007).

La legittimità dell'ordinanza comunale del 19.4.2005, in base alla quale sono stati adottati gli specifici atti di diniego ivi impugnati, deve però essere riesaminata alla luce delle novità contenute nell'art. 3 del decreto legge 223/2006, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006.

In ordine a quest'ultimo sono però necessarie alcune precisazioni, anche per confutare le asserzioni difensive della resistente.

In primo luogo, l'art. 3 non appare lesivo delle prerogative legislative regionali in materia di commercio (e neppure di quelle regolamentari del Comune); posto che il legislatore statale (art. 3, comma 1), ha cura di precisare che le disposizioni da esso introdotte attengono a due materie riservate (ex art. 117, comma 2, della Costituzione), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire la "tutela della concorrenza" (art. 117, comma 2, lett. e), oltre che la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2, lett. m).

Quanto sopra consente al collegio di non affrontare, perché non rilevante ai fini della decisione, la questione relativa alla sussistenza di una potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di commercio, affermata nelle difese della resistente.

In concreto, quel che rileva è il criterio della trasversalità delle materie, sul cui concetto la Corte costituzionale ha più volte avuto occasione di pronunciarsi (cfr. per tutte sentenza 1.10.2003, n. 303). E come, già detto, nella variegata e generica nozione di "commercio" possono concorrere materie differenti, alcune delle quali (appunto, tutela della concorrenza, strettamente legata al "commercio" e coinvolgente altresì rilevanti profili di diritto comunitario), oggetto di potestà legislativa esclusiva statale.

Un'ulteriore precisazione sull'art. 3 legge 248/2006 è nel senso che lo stesso si applica non solo alla disciplina generale del commercio di cui al Dlgs 114/1998 ma anche al settore specifico della somministrazione di alimenti e bevande, attesa non solo la "ratio" della nuova disciplina, rivolta alla maggiore liberalizzazione del mercato ed alla promozione della concorrenza, ma anche la chiara dizione del comma 1 dell'art. 3 circa il proprio ambito applicativo ("(...) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte (...)").

In materia, occorre altresì ricordare l'importante parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7.6.2007 (pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 22/2007), nel quale l'Autorità stessa ha dapprima evidenziato la necessità di ricomprendere nell'ipotesi dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge 248/2006, anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande, posto che la scelta contraria costituirebbe un "ostacolo normativo ad un corretto funzionamento del mercato". Ancora, si mette in luce nel parere come la programmazione degli insediamenti commerciali fondata su limiti quantitativi predeterminati si traduce in una ingiustificata

pianificazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con gli interessi generali.

Sulla base di quanto premesso, l'Autorità sottolinea come l'interpretazione della legge 248/2006 contenuta nella Risoluzione ministeriale del 10.10.2006 (risoluzione citata dal Comune a sostegno delle proprie tesi difensive e sulla quale il collegio si soffermerà più diffusamente nel prosieguo della trattazione), appaia in evidente contrasto con lo stesso art. 3 della legge 248/2006.

Quanto all'applicazione temporale dell'art. 3, nessun dubbio che il medesimo trovi spazio nella presente causa, posto che, ai sensi del comma 4 di quest'ultimo, le regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguare le proprie prescrizioni legislative e regolamentari ai principi ed alle disposizioni della legge 248/2006 entro il 1.1.2007.

A tal proposito, ribadito quanto sopra esposto circa la natura dell'art. 3 della legge 248/2006, che attiene a materie oggetto di potestà legislativa esclusiva statale, ritiene il Tribunale come il rapporto fra quest'ultima e la normativa regionale non possa che individuarsi alla luce dell'art. 1 della legge 131/2003, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

In particolare, ai sensi del comma 2 della citata legge 131/2003, le disposizioni normative regionali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia.

Di conseguenza, attesa la finalità dell'art. 3 della legge 248/2006, devono ritenersi ormai prive di efficacia, quanto meno a partire dal 1 gennaio 2007 (termine per l'adeguamento da parte delle Regioni e degli enti locali), le prescrizioni della legge regionale 30/2003 (in particolare l'art. 8, commi 1, 2 e 3 della succitata legge), non più compatibili con la legge 248/2006. Parimenti appaiono prive di efficacia le disposizioni regionali di cui alla delibera di giunta 17.5.2004, laddove attuative dei tre commi del suindicato art. 8 della Lr 30/2003.

Ciò premesso, in relazione alla legittimità degli atti comunali, non può condividersi la tesi difensiva del comune, secondo cui l'ordinanza del 19.4.2005 (la quale ha natura di atto regolamentare, posto che la normativa regionale attribuisce ai comuni un potere di completamento ed attuazione degli indirizzi generali fissati dalla Regione stessa), sarebbe compatibile con la legge 248/2006.

Infatti, dopo aver ribadito, come già sopra esposto, che le novità della legge 248/2006 non si riferiscono certo alle sole attività di cui al Dlgs 114/1998, reputa il Tribunale che l'attuale assetto regolatorio comunale appaia in contrasto con la lettera d), del citato art. 3, in forza della quale è illegittimo imporre il rispetto di "limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale".

4. Ciò premesso, il comune ritiene che la sentenza abbia erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1, comma 2, parte seconda, della legge n. 131 del 2003: "Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore



Legale

della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia", mentre avrebbe dovuto farsi applicazione della parte prima della stessa disposizione: "Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia". E ciò perché, secondo l'assunto, la Regione Lombardia si sarebbe adeguata al "decreto Bersani" emanando la legge regionale 27 febbraio 2007 n. 5, con la quale ha dettato disposizioni in materia di attività produttive, sopprimendo, quanto alla somministrazione di alimenti e bevande, l'iscrizione al registro abilitante (Rec) e il superamento degli esami presso la Camera di commercio.

5. La censura va disattesa.

Il comune, in primo luogo, muove dal presupposto, erroneo, che si verta in materia attribuita alla competenza esclusiva delle Regioni, mentre, come il primo giudice ha illustrato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale sulla trasversalità di alcune materie (e come si ammette nello stesso atto di appello, pag. 18), il "decreto Bersani" ha dettato disposizioni in area concernente la libera concorrenza, riservata alla normazione da parte dello Stato.

In secondo luogo, l'allegazione della legge regionale n. 5 del 2007 non è producente, perché l'adeguamento alla normativa statale, nella specie l'art. 3, comma 1, del Dl n. 223 del 2006, è stato soltanto parziale, essendosi omessa ogni modifica quanto all'art. 3, comma 1, lett. d) dello stesso Dl (limiti riferiti a quote di mercato predefinite), che viene in considerazione nella fattispecie.

6. Con ulteriori censure il comune di Milano ha denunciato:
- che il giudice di prime cure ha interpretato in maniera eccessivamente estensiva il criterio della trasversalità della materia della libera concorrenza, pervenendo ad una conclusione che limita la potestà legislativa esclusiva delle regioni, e che impedisce l'applicazione del principio di sussidiarietà;

- che non sussiste contrasto tra la normativa regionale (Lr n. 30 del 2003. Dgr del 17 maggio 2004) e comunale (ordinanza sindacale 19 aprile/7 maggio 2005) e il "decreto Bersani", perché gli atti di indirizzo regionali e gli atti applicativi del sindaco non prevedono distanze minime o quote di mercato garantite, e tendono al contemperamento del diritto di libera iniziativa economica privata con la tutela di altri diritti di pari rango e degli interessi generali, una funzione che non può privarsi del potere di emettere atti di programmazione dello sviluppo del commercio;

- che non è giustificata la prevalenza accordata al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 giugno 2007, in contrasto con gli avvisi espressi con atti interni emessi dal ministero dello Sviluppo economico (circolare esplicativa 28 settembre 2006 n. 3603/C e risoluzione 10 ottobre 2006 n. 8791);

- che la Corte di giustizia dell'Ue ha ritenuto compatibile con gli artt. 85 e 86 del Trattato la limitazione del numero degli esercizi commerciali allo scopo di stabilire un equilibrio tra

domanda e offerta (sent. 17 ottobre 1995 in C. 140-141-142/94);

- che il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, secondo i criteri ritenuti illegittimi, è flessibile, e può essere ulteriormente incrementato in funzione dello sviluppo economico della zona, della fluttuazione della popolazione e delle esigenze di consumo alimentare extradomestico, nonché della presenza di particolari strutture (alberghi, università, stazioni, isole pedonali, ecc.).

7. Le suddette censure non sono fondate.

I rilievi di ordine generale, con i quali si tende a negare la interferenza di criteri limitativi di ordine quantitativo in tema di apertura di nuovi esercizi commerciali, si pongono in contrasto frontale con la lettura che dell'art. 3 della legge n. 248 del 2006 ha offerto la Corte costituzionale con la sent. n. 430 del 2007, nel solco di una giurisprudenza più volte confermata (n. 80 del 2006, n. 242 del 2005).

Secondo la Corte la disposizione, essendo diretta a rimuovere limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi, sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi, sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività, nella parte influente sulla competitività delle imprese, anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza, si inserisce nel quadro del processo di modernizzazione del commercio, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza.

Alla stregua di tali proposizioni, che convalidano la previsione normativa di principio qui in discussione, limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero giuoco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area.

Il comune di Milano, ma anche la Regione Lombardia e la Fipe, contestano che il sistema risultante dagli atti regionali e comunali impugnati si ponga in contrasto con il principio suddetto, ma non sono in grado di rimuovere il dato obiettivo costituito dall'abbinamento dei due elementi utilizzati, la delimitazione di una zona e il collegamento ad essa del numero massimo degli esercizi autorizzabili.

Anche ammesso che l'esigenza di interventi limitativi sia collegabile alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, posto che questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.), tra tali valori non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti.

Sono infatti da condividere le proposizioni con le quali la sentenza appellata ha valutato la fattispecie, mettendo in evidenza come "l'indicazione, effettuata dal comune, di un numero



Legale

di pubblici esercizi per ogni 100 (o più) residenti (in questo si risolve infatti la determinazione del tasso di concentrazione), equivale (i dati numerici della proporzione matematica non cambiano), ad indicare, per ogni pubblico esercizio esistente, il numero ottimale di residenti ad esso relativo, e tale ultimo numero altro non è che una "quota di mercato predefinita", di cui all'art. 3 della legge 248/2006; tenuto altresì conto che, trattandosi di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tutti i residenti sono potenzialmente consumatori nei suddetti esercizi, rappresentando quindi il "mercato" di riferimento". (cfr. p. 12 sentenza appellata)

Va quindi confermato che il sistema difeso dall'appellante e dagli intervenienti ad adiuvandum si pone in contrasto con le disposizioni della legge 248/2006, che, in attuazione del principio di libera concorrenza, impediscono alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato. Né occorre indugiare sull'inidoneità della prevista modificabilità del criterio ad elidere il ravvisato contrasto: l'incremento della quota di esercizi autorizzabili, infatti, è il frutto di un apprezzamento autoritativo volto ad una rimodulazione dell'offerta in base alla prevedibile domanda, affinché l'offerta non risulti insufficiente, e ciò si risolve in un intervento di stampo dirigitico non conforme al principio della libera concorrenza.

In conclusione l'appello va rigettato.

8. L'appello incidentale della P. srl tende alla riforma della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.

Il Tar ha ritenuto di non poter ravvisare il requisito della "colpa" dell'amministrazione, in considerazione della complessità del

quadro normativo di riferimento, mentre non sarebbe stata offerta una prova soddisfacente del danno subito.

Ad avviso del collegio, sebbene appaia incontestabile che il mancato rilascio dell'autorizzazione abbia privato la società appellata degli intuibili vantaggi economici connessi all'ampliamento della attività commerciale, la circostanza non consente di pervenire all'accoglimento della doglianza, perché la statuizione dei primi giudici sul difetto della "colpa" merita condivisione.

A tale riguardo è sufficiente osservare che i provvedimenti negativi impugnati trovavano sostegno in atti interpretativi del ministero dello Sviluppo economico (circolare n. 3603/C del 20 settembre 2006, risoluzione ministeriale n. 7891 del 10 ottobre 2006), emessi quando ancora non era stato adottato il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, datato 7 giugno 2007.

Né, d'altra parte, può essere messa in discussione la buona fede dell'amministrazione, come dimostra la pronta osservanza prestata alla sentenza del Tar, rilasciando alla società appellata P. srl una autorizzazione, pur condizionata all'esito definitivo del giudizio, alla somministrazione di alimenti e bevande in zona "satura".

La censura va dunque rigettata.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite

Pqm

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale; dispone la compensazione delle spese; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

La direttiva n. 1990/946/Cee del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni, è stata attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, pubblicato nella Guri n. 69 del 24 marzo 1993.

Una nuova direttiva, la 2008/100/Ce del 28 ottobre 2008, ha modificato la direttiva 1990/496/Cee. Al fine di procedere al conseguente aggiornamento del diritto nazionale, il decreto 18 marzo 2009, pubblicato nella Guri n. 120 del 26 maggio 2009, ha modificato in alcuni punti il precedente decreto n. 77/1993.

Le modifiche riguardano:

Leggi e provvedimenti

1) all'art. 3, paragrafo 1, lettera l) che afferma:

"si intende per fibra alimentare la sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dell'apparato digerente dell'uomo"

il decreto in esame aggiunge la seguente frase:

"La definizione della sostanza e se necessario i metodi di analisi figurano nell'allegato II;

2) all'art. 5, paragrafo 1, che afferma:

il valore energetico è calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

a) carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 KCAL/G - 17 KJ/G;

b) polialcoli 2,4 KCAL/G - 10 KJ/G;

c) proteine 4 KCAL/G - 17 KJ/G;

d) grassi 9 KCAL/G - 37 KJ/G;

e) alcool (etanolo) 7 KCAL/G - 29 KJ/G;

f) acidi organici 3 KCAL/G - 13 KJ/G.

il nuovo decreto aggiunge le seguenti lettere:



Legale

g) fibre alimentari 2 KCAL/G - 8 KJ/G;
h) eritritolo 0 KCAL/G - 0 KJG;
3) Il precedente allegato intitolato "Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e le relative razioni giornaliere raccomandate (Rda)" viene ora sostituito da un analogo allegato I;

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Leggi e provvedimenti

4) Viene aggiunto un nuovo allegato intitolato "Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari e metodi di analisi".
La commercializzazione dei prodotti conformi alla normativa previgente è consentita fino al 30 ottobre 2012.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

luglio/agosto 2009

In primo piano

BANDI E FINANZIAMENTI

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Secondo bando della Regione Lombardia "Distretti diffusi del commercio" per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia. . . . **Pag. 51**

FINANZIAMENTI

- ▶ Legge regionale 22/06, art. 24 sul fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative promosse da giovani (18 - 35 anni), donne e soggetti svantaggiati. **Pag. 52**
- ▶ Bando "Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato" - Edizione 2009 **Pag. 52**

Il bando promuove la costituzione dei distretti diffusi del commercio da parte di un partenariato costituito da uno o più comuni, o comunità montana o unione di comuni, almeno una associazione imprenditoriale, gli operatori commerciali con sede legale o operativa nel distretto, ulteriori soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del distretto (ad es. Camere di commercio, enti pubblici, associazioni imprenditoriali anche di settori diversi e comitati di residenti, enti e associazioni no-profit, Gdo, proprietari immobiliari, etc.). ▼

Il partenariato individua un capofila (comune, comunità montana o unione di comuni) per la presentazione della domanda di contributo, nonché referente unico verso la Regione Lombardia in nome e per conto dell'aggregazione locale. I proponenti distretti diffusi sono soltanto i comuni non capoluogo:

- con popolazione <25.000 abitanti in forma aggregata in numero non inferiore a 3;
- con popolazione >25.000 abitanti singolarmente o in forma aggregata.

Le aggregazioni sono formate da comuni contermini ed appartenenti alla medesima provincia (non necessariamente tutti confinanti tra loro), senza interruzione di continuità territoriale.

Sono disponibili sul bando risorse complessive pari a 20.000.000 € ripartiti su base provinciale:

- 4.800.000 € riservati ai comuni della provincia di Milano;
- 1.800.000 € riservati ai comuni della provincia di Monza e Brianza.

Il finanziamento regionale consisterà in un contributo fino a un massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili.

Potranno beneficiare delle risorse stanziare soggetti pubblici e privati, tra cui:

- * associazioni imprenditoriali;
- * imprese con sede legale o operativa nel distretto, esclusivamente del comparto della distribuzione commerciale, che realizzano investimenti relativi a:
 - * Comunicazione e marketing di distretto: studi e analisi della composizione commerciale del distretto e della tipologia dei consumatori, piani di marketing per la valorizzazione del Distretto, sistemi integrati di promozione, ecc.;
 - * Promozione e animazione: ideazione e realizzazione di percorsi tematici, iniziative ed eventi volti a favorire l'attrattività del distretto;
 - * Interventi strutturali di qualificazione urbana: interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione dell'arredo urbano e del patrimonio edilizio destinato al commercio, comprese le

In PRIMO PIANO

Secondo bando della Regione Lombardia "Distretti diffusi del commercio"

per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia

I "Distretti diffusi del commercio sono aree con caratteristiche omogenee per le quali soggetti pubblici e soggetti privati propongono interventi di gestione integrata nell'interesse comune dello sviluppo economico, sociale, culturale e di valorizzazione ambientale del contesto urbano e territoriale di riferimento".



Bandi e finanziamenti

aree pubbliche;

* Accessibilità e mobilità: realizzazione di piste ciclo-pedonali, abbattimento di barriere architettoniche, riqualificazione di aree per la sosta, acquisto di biciclette, veicoli a metano ed elettrici, ecc.;

* Sicurezza: opere per la sicurezza delle persone, come delle merci e degli immobili, quali sistemi di videosorveglianza e di allarme, ecc.;

* Gestione di servizi in comune: innovazioni organizzative e sistemi comuni di gestione integrata delle attività logistiche e

Legge regionale 22/06, articolo 24 Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, in particolare promosse da giovani, donne e soggetti svantaggiati

Il bando prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato principalmente a favore di: 1) nuove società di persone e società di capitale di ogni settore economico, composte per 2/3 da donne, e/o da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni; e/o da soggetti svantaggiati; 2) nuove ditte individuali e imprese familiari operanti esclusivamente nei settori manifatturiero (classificazione Ateco 2007: sezione "C") e dei servizi alle imprese e alle persone (classificazione Ateco 2007: sezioni: "L", "M", "N" e "S" classe 96); 3) nuove imprese operanti nel settore dei servizi di cura per l'infanzia (classificazione Ateco 2007: "Q", classe 88.91").

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti relativi a progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente. L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato fino all'80% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo non inferiore a € 15.000,00 e non superiore a € 30.000,00 (per le ditte individuali e le associazioni professionali) e a € 150.000,00 (per le società).

Il finanziamento è a medio termine, con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni e con un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni. La domanda di agevolazione dovrà essere presentata sia in forma telematica sia in formato cartaceo. Il bando è a "sportello aperto" per cui le domande di agevolazione saranno ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'Informatore

luglio/agosto 2009

In primo piano

di marketing, servizi aggiuntivi di pulizia degli spazi urbani, personalizzazione della segnaletica, prevenzione e rimozione dei graffiti, servizi di vigilanza e security, ecc.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate esclusivamente dai Soggetti Capofila per via telematica a partire dal 15 giugno 2009 alle ore 9.00 e fino al 30 luglio 2009 alle ore 18.00.

L'invio on line dovrà essere completato con la consegna al Protocollo regionale entro 10 giorni consecutivi (calcolati a partire dall'inoltro telematico).

Finanziamenti

rimento delle risorse disponibili.

Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato Edizione 2009

Il bando, emesso congiuntamente da provincia di Milano, Cciao Milano e Cciao Monza Brianza, prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese artigiane con sede operativa nel territorio della provincia di Milano o di Monza e Brianza che intendono:

- Assumere lavoratori con contratto di apprendistato per un periodo non inferiore a 12 mesi (Misura 1);
 - Trasformare contratti di lavoratori dipendenti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (Misura 2)
- L'importo del contributo concesso è pari a € 2.000,00 per gli interventi relativi alla Misura 1 e € 3.000,00 per gli interventi relativi alla Misura 2.

Ciascuna impresa partecipante potrà beneficiare del contributo per un solo intervento e per l'assunzione di un solo lavoratore. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/8/2009 alla Camera di commercio di Milano o alla Camera di commercio di Monza e Brianza (oppure presso le loro sedi decentrate). In caso di esaurimento fondi, gli enti promotori si riservano la facoltà di chiudere anticipatamente il bando.

Le domande di contributo verranno esaminate dalla Camera di commercio di Milano e il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.



Formazione

L'Informatore

luglio/agosto 2009

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

► Tirocini formativi e di orientamento . . . **Pag. 53**

**IN
PRIMO
PIANO**

Tirocini formativi e di orientamento

L'interesse che le imprese manifestano nei confronti del tirocinio formativo, quale strumento di inserimento di nuove risorse atto a favorire la conoscenza e la valutazione reciproche tra realtà aziendale e giovani alla ricerca di occupazione, risulta in costante crescita.

Sin dall'introduzione del decreto ministeriale 142/98, che rappresenta la normativa di riferimento per gli stage, l'Unione Ctsp ha svolto un'attività di promozione di questo strumento presso le imprese associate.

In tal senso ha stipulato e, nel corso degli anni, rinnovato delle convenzioni quadro - documenti indispensabili per la definizione delle regole di svolgimento degli stage e degli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di collaborazione - che rendono veloce il processo di attivazione dei tirocini da parte delle aziende aderenti al sistema associativo. ▼

Per gli stage rivolti a studenti, a laureandi e a laureati l'Unione Ctsp è convenzionata con l'Università Bocconi, l'Università Cattolica, l'Università Iulm, l'Università degli studi di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università Carlo Cattaneo Liuc.

Per i tirocini rivolti invece a studenti, laureandi e laureati di atenei diversi da quelli sopra citati, a diplomati nonché a disoccupati in genere è disponibile la convenzione quadro con la provincia di Milano.

L'Unione Ctsp, ed in particolare la Direzione Formazione e Studi, assiste le imprese interessate ad inserire giovani tirocinanti offrendo un servizio che va dall'informazione sugli aspetti relativi alla realizzazione dello stage all'assistenza nella stesura del progetto formativo che l'azienda deve trasmettere alle università o alla provincia prima dell'avvio dell'esperienza di tirocinio, dalla gestione dei rapporti con gli enti promotori (atenei e provincia) alla promozione dell'offerta di stage e all'accesso a banche dati di candidati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Direzione Formazione e Studi al numero 02.77.50.677 - 688.

FORMAZIONE

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 199 luglio/agosto 2009
anno LIII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ
Area sviluppo associativo Unione
Corso Venezia 49 - 20121 MILANO
Tel. 02 7750372
marketing@unione.milano.it

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2009

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

Indice

IN PRIMO PIANO

► **Attenzione alle bustine di Silicagel. Un provvedimento della Comunità Europea blocca le importazioni di prodotti confezionati con bustine antiumidità non conformi** **Pag. 55**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

► **La declinazione italiana di e-customs. Le imminenti scadenze imposte dalla normativa comunitaria** **Pag. 55**

► **Comunicato dell'Agenzia delle Dogane prot. 72094/Ru del 20 maggio 2009 - Ecs Fase 1. Procedura di chiusura dei movimenti scaduti e non ancora appurati** **Pag. 57**

IN PRIMO PIANO

Bustine di Silicagel Provvedimento della Comunità Europea

per bloccare le importazioni di prodotti confezionati con bustine antiumidità non conformi

Dal 1 maggio 2009 la Commissione Europea ha vietato l'immissione e la messa a disposizione sul mercato della Ue di prodotti contenenti Dmf (Dimetilfumarato), e ha disposto che i prodotti contenenti una quantità maggiore di 0,1 mg/kg di Dmf già immessi o messi a disposizione sul mercato vengano ritirati e ne venga effettuato il richiamo presso i consumatori. ▼

Il Dmf è un biocida comunemente impiegato per prevenire la formazione di muffe nei prodotti in condizioni di umidità. È spesso contenuto in piccole bustine collocate vicino o all'interno del prodotto, ed evaporando impregna il prodotto proteggendolo dalle muffe durante il trasporto e lo stoccaggio. I consumatori entrati in contatto con prodotti contenenti Dmf hanno

ricontrato una dolorosa dermatite cutanea da contatto, con prurito, irritazione, rossore e bruciore, ed in alcuni casi sono stati segnalati disturbi respiratori acuti.

Secondo la direttiva sui Biocidi (98/8/Ec) il Dmf è già bandito all'interno dell'Ue, e non è autorizzato l'uso di prodotti biocidi contenenti Dmf nella produzione. I fabbricanti fuori dall'Ue possono però utilizzare questi biocidi non autorizzati e quindi esportare i loro prodotti in Europa. La nuova decisione perciò mira a tutelare i consumatori all'interno dell'Ue dai rischi derivanti dal Dmf nei prodotti importati.

Gli importatori europei di prodotti di consumo di qualunque tipo sono invitati ad accertarsi che le bustine antiumidità eventualmente inserite nell'imballaggio dei beni importati (tipicamente scarpe e prodotti in pelle, ma anche giocattoli e prodotti elettronici) non contengano Dmf, pena il rifiuto del consenso allo sdoganamento delle spedizioni da parte delle autorità doganali.

Nel caso di spedizioni dalla Cina l'Hong Kong Standard and Testing Centre (Stc) maggior ente (indipendente e senza fini di lucro) di ispezione, controllo qualità e certificazione in Asia, da maggio 2009 attivo con una propria sede anche in Italia, riconosciuto da tutte le principali organizzazioni ed enti di accreditamento nazionali ed internazionali, è in grado di effettuare test di verifica per escludere la presenza di Dmf, direttamente alla fonte, quindi di rilasciare una certificazione di idoneità, sollevando la vostra azienda da ogni responsabilità in merito, oltre ad evitare l'immobilizzo in dogana, in attesa di provvedere alla certificazione dopo l'arrivo della spedizione.

Per maggiori informazioni:
Tel. (+39) 02 8953 4108 - Stefano De Paoli - e-mail:stefano_de_paoli@hkstc.org

Legislazione nazionale

La declinazione italiana di e-customs Le imminenti scadenze imposte dalla normativa comunitaria

Si anticipano le principali novità previste nella regolamentazione comunitaria e che saranno oggetto di successive dettagliate comunicazioni.

Gli operatori economici sono invitati a verificare periodicamente l'aggiornamento di questa sezione, che sarà annunciata da apposite "News" nella sezione "Ultim'ora".

Il sistema Eori (Economic Operator Registration and Identification): il passaporto doganale per l'Europa

L'Unione europea, con regolamento in corso di pubblicazione - doc. Taxud/1725/2008, ha stabilito la costituzione a livello europeo di una banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intervengono nelle operazioni doganali.



È previsto che ciascuno Stato membro attribuisca un codice Eori ai soggetti stabiliti sul proprio territorio ed ai soggetti dei Paesi terzi che per la prima volta effettuano nel territorio Ue un'operazione rilevante ai fini doganali.

Allo scopo di evitare una inutile moltiplicazione di codici e ulteriori oneri a carico degli operatori economici, in Italia si è stabilito di costituire la banca dati Eori procedendo - in modo automatico - al censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale) caselle 2, 8, 14, 50 del Dau) hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni.

In tali caselle un operatore economico nazionale attualmente si identifica indicando:

- a. un numero di partita Iva;
- b. un codice fiscale di persona giuridica;
- c. un codice fiscale di persona fisica;
- d. un numero di patente di doganalista.

Le procedure automatiche di censimento e registrazione identificano i soggetti nazionali presenti nelle caselle 2, 8, 14, 50 delle dichiarazioni doganali presentate a partire dal 1° gennaio 2007, e attribuiscono loro un codice Eori secondo le seguenti regole.

- Ai soggetti titolari di partita Iva attiva viene attribuito un codice Eori corrispondente a tale partita Iva, preceduto dal codice "It".

- Ai soggetti non titolari di partita Iva attiva, viene attribuito un codice Eori corrispondente al codice fiscale (di persona fisica o giuridica, a seconda del caso).

In ogni caso a ciascun soggetto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, viene attribuito un unico codice Eori, che dal 1° luglio 2009 andrà a sostituire nelle dichiarazioni doganali quelli di cui ai precedenti punti da a) a d).

I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati Eori all'atto dell'effettuazione della prima operazione doganale.

Il regolamento, in corso di pubblicazione prevede che ciascun Stato membro renda disponibile ai servizi centrali della Commissione la banca dati dei soggetti Eori registrati a livello nazionale. La Commissione rende disponibili a ciascuno dei 27 Stati membri la base dati degli altri 26 Stati.

La Commissione prevede inoltre la pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati Eori nei 27 Paesi, che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo.

I soggetti Eori registrati in Italia potranno esprimere tale assenso presentandosi presso un qualsiasi ufficio doganale italiano per la sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Il codice Eori: la chiave per accedere in Europa ai benefici previsti per l'Aeo (Operatore economico autorizzato)

L'introduzione dell'obbligo di indicare il codice Eori nelle dichiarazioni doganali consentirà ad un operatore economico autorizzato di essere riconosciuto univocamente tramite il codice Eori in ciascuno dei 27 Stati membri accedendo così ai benefici connessi con tale status, sia ai fini doganali che di

sicurezza (safety & security).

Dal 1° luglio 2009 il codice Eori si sostituirà nella compilazione delle caselle 2, 8, 14, 50 del Dau e dei corrispondenti campi dei tracciati telematici all'indicazione di partita Iva, codice fiscale, numero della patente del doganalista.

Obbligo di dichiarazione telematica all'esportazione

La circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 ha introdotto in Italia le procedure di sdoganamento telematico per i regimi di esportazione, transito e di esportazione abbinata al transito effettuate in procedura domiciliata/semplificata al transito.

Dal 1° luglio 2007, con l'avvio della prima fase Ecs è stato introdotto a livello comunitario l'obbligo della dichiarazione telematica di esportazione relativamente alle operazioni effettuate in procedura ordinaria. In virtù delle procedure già operate dall'anno 2004, a partire da quest'ultima data l'Italia ha gestito in ambito Ecs fase 1 anche le dichiarazioni effettuate in procedura domiciliata trasmesse telematicamente con le modalità stabilite secondo la predetta circolare n. 18/D del 24 marzo 2004.

Ad oggi, l'85% delle oltre 5.500.000 dichiarazioni di esportazione (in procedura ordinaria e domiciliata) è costituito da dichiarazioni telematiche firmate digitalmente, per le quali è stato quindi già eliminato l'obbligo di presentazione della copia cartacea.

A decorrere dal 1° luglio 2009 il Reg. 1875/2006 impone l'obbligo della dichiarazione telematica per i regimi all'esportazione, anche per i soggetti operanti in procedura domiciliata e pertanto anche il residuo 15% delle esportazioni, relativo ad operazioni ancora effettuate secondo la procedura basata sulla comunicazione della spedizione e sul preavviso dovrà essere trasmesso telematicamente.

Inoltre l'avvio della seconda fase funzionale dell'Ecs (Export Control System) e della quarta fase del Ncts (New Computerized Transit System), previsto per la stessa data, prevede l'indicazione nelle dichiarazioni di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a transito i dati richiesti ai fini "sicurezza" di cui all'allegato 30 bis del citato regolamento.

Pertanto, a decorrere dalla data predetta, per ottemperare all'obbligo comunitario non sarà più possibile utilizzare gli attuali messaggi "B9", "B3" ed "Ux" che saranno sostituiti dal nuovo messaggio "Et", che consentirà l'invio delle dichiarazioni di esportazione, di esportazione abbinata a transito e di transito in procedura ordinaria e domiciliata/semplificata integrate con i dati della sicurezza previsti dall'allegato 30 bis del regolamento (Ce) n. 1875/2006.

Prima della pubblicazione della versione definitiva dei tracciati definitivi del messaggio "Et" è avviata una consultazione con gli operatori economici e le loro associazioni, che potranno far pervenire osservazioni e chiarimenti in merito a tali tracciati ed alle loro modalità di compilazione.

A tale scopo è stata istituita la casella di posta elettronica dogane.ecustoms@agenziadogane.it alla quale inviare tali richieste. Si invitano gli operatori e le associazioni a fornire le osservazioni entro il 31 marzo al fine di poter predisporre in tempi brevi la versione definitiva del messaggio Et.

I test del nuovo messaggio "Et" potrà essere effettuato in ambiente di addestramento del servizio telematico doganale a



partire dal 15 maggio p.v.

Dat e Dae in procedura semplificata/domiciliata

Analogamente a quanto già avviene per il Dae (Documento di accompagnamento esportazione) in procedura di domiciliata, a partire dal 1° luglio p.v, anche il Dat (Documento di accompagnamento transito) sarà direttamente prodotto dallo spedite autorizzato. Ciò consentirà una ulteriore velocizzazione del flusso delle operazioni, in quanto saranno eliminati i tempi di restituzione di tale documento da parte del servizio telematico doganale.

Si sottolinea che, sempre a partire dal 1° luglio 2009, il Dae ed il Dat dovranno essere prodotti secondo il nuovo layout, che contempla l'inserimento dei "dati sicurezza" contenuto nel regolamento in corso di pubblicazione - doc, Taxud/1617/2008).

Manifesto merci in partenza

Sono già disponibili nell'ambiente di addestramento del servizio telematico doganale le nuove procedure per la gestione in ambito portuale e aeroportuale dei manifesti merci in partenza (Mmp) che consentono l'indicazione, a fronte di ogni spedizione del movement reference number (Mrn).

In tal modo sarà possibile apporre in modo automatico il visto uscire cumulativo per tutti gli Mrn indicati nel Mmp, riducendo notevolmente i tempi attualmente necessari per tale adempimento, con i connessi vantaggi per gli operatori economici. L'avvio di tale procedura in operativo sarà annunciato con la pubblicazione delle relative istruzioni di dettaglio.

Sdogamento telematico per i regimi all'importazione, in procedura di domiciliata

Anticipando i piani comunitari di e-customs, ed allo scopo di velocizzare ulteriormente lo svincolo delle merci, integrando le attuali procedure di pre-cleaning, è stata sviluppata la nuova procedura per lo sdogamento telematico per i regimi all'importazione in procedura di domiciliata. L'applicazione è già disponibile in ambiente di addestramento del servizio telematico doganale ed il tracciato record del relativo messaggio "Im" è già pubblicato nell'appendice del manuale per l'utente del servizio telematico doganale. È in via di predisposizione la circolare recante le istruzioni per gli operatori economici che intendono avvalersi di tale nuova procedura che sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.

Secondo il modello operativo previsto per le esportazioni (circolare 18/D del 24 marzo 2004 - recante le "istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione, di esportazione abbinata al transito da parte dei beneficiari di procedure domiciliata, e di transito da parte degli spedite autorizzati") sarà abolita la copia cartacea da presentare in dogana per tali operazioni e le informazioni relative allo svincolo o alla volontà della dogana di procedere ad un controllo saranno scambiate telematicamente, realizzando un altro passo in avanti per una dogana senza carta, nel rispetto delle linee guida di e-custom.

Ecs Fase 1 Procedura di chiusura dei movimenti scaduti e non ancora appurati

L'Agenzia delle Dogane comunica quanto segue.

Con nota prot. 3028 del 21 luglio 2008, al punto 4, ultimo periodo, è stato comunicato che era all'esame una procedura comune di chiusura dei movimenti gestiti in ambito Ecs e risultanti ancora aperti.

La procedura si è conclusa entro il 30 giugno 2009.

È attualmente in corso la prima fase che vede coinvolti gli uffici di uscita comunitari e nazionali per l'appuramento dei movimenti scaduti, cioè quelli per i quali sono già decorsi 90 giorni dalla data di svincolo da parte dell'ufficio di esportazione.

Solo per gli Mrn nazionali per i quali gli uffici comunitari o nazionali di uscita non dispongano delle necessarie informazioni per la regolare chiusura delle operazioni a sistema, saranno interessati in una seconda fase gli uffici di esportazione nazionali che hanno emesso a suo tempo gli Mrn.

Tali uffici potranno procedere a dare esito sul sistema agli Mrn di competenza, sulla base della prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della comunità che gli operatori economici forniranno a tale scopo.

In vista di tale evenienza, si rende noto l'elenco delle prove alternative da esibire ai fini della prova dell'uscita delle merci:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, dall'interessato (esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiara:

- i) la regolare uscita della merce di cui all'Mrn , dal territorio comunitario;
- ii) che la merce uscita del territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all'Mrn;
- iii) la data dell'uscita (certa o presunta);
- iv) qualora nota, la dogana di effettiva uscita;
- v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato.

Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario.

Gli uffici doganali procederanno ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71 del citato Dpr 445/2000.

Alla dichiarazione di cui alla precedente lettera a), devono essere allegati i seguenti documenti:

b) copia o fotocopia del documenti di trasporto oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall'operatore economico che ha portato la merce fuori dal



Commercio estero

territorio comunitario oppure copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario;

c) copia o fotocopia del documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale;

d) per le merci agricole soggette a restituzione dall'esportazione Feaga, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese terzo di cui all'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 15

del Reg. Ce 800/1999, si applica per l'utilizzo dei documenti d'importazione in quanto tali;

e) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lettera a) con l'indicazione della piattaforma di destinazione, nonché copia delle relative scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lettere b) e c).


La dichiarazione di cui alla lettera a), nonché i documenti a corredo, devono consentire all'ufficio doganale di esportazione di desumere che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponda a quella effettivamente uscita dalla Comunità.

Dell'inizio della seconda fase della procedura verrà fornita apposita comunicazione.

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Legislazione nazionale



Economico

Indice

ECONOMIA

► Finalmente un quadro più chiaro dei meccanismi della crisi **Pag. 59**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 63**
► Indice delle vendite al dettaglio. **Pag. 64**

analisi macroeconomica, le “Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia”, parte integrante della Relazione annuale 2008 della Banca d’Italia, e “Congiuntura Ref”, ultimo rapporto congiunturale di Ref-Ricerche per l’economia e la finanza. ▼

In PRIMO PIANO

Un quadro più chiaro dei meccanismi della crisi

Nel numero di aprile 2009, dedicato alla crisi globale culminata nel fallimento di Lehman Brothers nel settembre dello scorso anno, si è avuto modo di sottolineare un livello insufficiente di comprensione dei meccanismi all’origine della più grave recessione internazionale del dopoguerra.

In particolare l’attenzione era rivolta al patrimonio delle banche e, quindi, all’assenza di una stima sull’ammontare delle perdite accumulate dai bilanci degli istituti di credito dopo la deflagrazione della bolla speculativa. A questa incapacità nel valutare l’entità della crisi finanziaria corrispondeva nei Governi e nella autorità monetarie la mancanza di una strategia di lungo periodo per avviare il risanamento del sistema creditizio e recuperare la fiducia dei risparmiatori, seriamente compromessa dai disastrosi risultati dell’intermediazione creditizia.

Solo di recente questo quadro di incertezza ha iniziato a dissolversi per lasciare spazio ad una visione più chiara e articolata dei fattori che sono all’origine della recessione.

Nel cercare di riassumere tali elementi si farà riferimento a due importanti documenti di

La recessione: clima psicologico e fenomeni oggettivi

Proprio nel primo di questi documenti le perdite contabilizzate nei bilanci delle banche degli ultimi due anni sono definite nella cifra di 716,4 miliardi di euro, un ordine di grandezza molto elevato, se si pensa che tale somma rappresenta il 56% del prodotto interno lordo del nostro Paese.

Questo grave deterioramento della ricchezza patrimoniale degli istituti finanziari si è verificata a causa di una deficit strutturale dell’intermediazione creditizia, che ha le sue radici “(...) in distorsioni nel funzionamento dei mercati, in carenze di regolazione e supervisione e nei comportamenti degli intermediari, nei primi centri finanziari del mondo”.


A partire dagli anni novanta Famiglie e Governi dei Paesi ad economia matura hanno progressivamente ridotto il risparmio o aumentato il proprio livello di indebitamento, mentre le banche creavano titoli di credito sempre più rischiosi per assicurare liquidità al mercato e sostenere la domanda oltre le disponibilità di reddito dei consumatori.

Di conseguenza alla contrazione della ricchezza mobiliare ed immobiliare determinata dal comportamento degli operatori economici, delle famiglie, della pubblica amministrazione, si è aggiunta l’improvvisa e rilevante perdita di valore delle azioni e degli immobili causata dallo scoppio della bolla speculativa. “(...) La caduta delle quotazioni incorpora effetti di revisione al ribasso delle aspettative di crescita di lungo periodo”, in questi termini si esprime l’ultimo rapporto congiunturale di Ref-Ricerche per l’economia e la finanza, quando sottolinea la riduzione di carattere strutturale, non congiunturale, che ha subito la redditività attesa delle imprese quotate in borsa.

Le famiglie incontreranno difficoltà crescenti a indebitarsi per mantenere i livelli di consumo al di sopra delle loro possibilità di reddito e nelle decisioni di spesa relative ai beni e ai servizi durevoli (es. abitazione, automobile, università per i figli, assicurazioni per la vecchiaia o la malattia) dovranno tenere conto delle rilevanti perdite, che hanno assottigliato la loro ricchezza mobiliare e che potranno estendersi anche a quella immobiliare.

Il livello di indebitamento delle famiglie non è lo stesso in tutti i Paesi, la situazione è più grave nel modo anglosassone, meno compromessa nell’area europea, ma la posizione dell’Italia su questo fronte non è invidiabile, perché al minor grado d’indebitamento diretto dei nuclei familiari rispetto alla media comunitaria corrisponde un debito pubblico molto più elevato, che non potrà a lungo essere mantenuto nelle attuali proporzioni e dovrà diminuire attraverso maggiori entrate fiscali o minori spese pubbliche.

Nell’attuale recessione è riconoscibile, quindi, un elemento di



Economico

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Economia

discontinuità rispetto all'evoluzione del ciclo congiunturale. In termini più chiari non siamo di fronte ad una normale fase discendente della congiuntura, cui segue l'onda di ripresa che riporta la situazione a livello iniziale, siamo in presenza di una correzione strutturale.

Sbaglia, quindi, chi attribuisce eccessiva importanza al clima psicologico nel tentativo di spiegare l'origine della crisi, anche se l'impatto mediatico del crollo delle Borse ha condizionato negativamente la fiducia delle imprese di tutto il mondo.

Oggi non è ancora possibile sapere in che misura la recessione sia imputabile alla paura o alla diminuzione del potere di acquisto dei consumatori, ma è necessario essere consapevoli che la domanda non potrà tornare in breve tempo ai livelli che la caratterizzavano prima dello scoppio della bolla speculativa e immobiliare.

Appurato che l'effetto psicologico del crollo delle Borse è responsabile solo parzialmente della recessione, si pone il problema di prefigurare l'evoluzione della crisi e, soprattutto, le sue conseguenze sull'occupazione.

I rischi per l'economia reale

"Il crollo della domanda estera ha provocato una forte contrazione della produzione industriale e degli investimenti. La reazione delle imprese, in particolare di quelle più esposte al ciclo internazionale, è stata immediata: chiusura provvisoria di interi stabilimenti o linee produttive; riduzione, temporanea o permanente, della manodopera; rinvio degli acquisti, sia di semilavorati sia di beni capitali; dilazioni insolitamente lunghe dei pagamenti ai fornitori. Nei sei mesi da ottobre 2008 a marzo 2009 il Pil è caduto in ragione d'anno di oltre 7 punti percentuali rispetto al semestre precedente" (cfr. pag. 8 e 9 delle "Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia" - Maggio 2009).

Secondo la Banca d'Italia e la sua rete di filiali nel territorio nazionale le aspettative di fatturato 2009 delle imprese scontano un tasso negativo del 20%, ma è, soprattutto, l'incertezza sulla durata di questa contrazione, che induce gli operatori economici a prevedere una riduzione degli investimenti del 12% in media nel sistema delle imprese e del 20% nel settore dell'industria.

Si arresta così bruscamente un processo di ristrutturazione, che parte dell'industria italiana aveva intrapreso di recente con buone prospettive di recupero della produttività e della capacità competitiva sui mercati internazionali.

La recessione ha, quindi, inferto i suoi colpi più pesanti sull'industria e, in particolare, sulle imprese che trasformano le materie prime e che producono macchine utensili, beni intermedi e beni di consumo durevoli.

Il calo degli ordini è stato più ampio in queste attività, perché l'impatto mediatico della crisi del mercato azionario ha intaccato il clima di fiducia delle imprese di produzione in tutti i Paesi.

Nell'arco di pochi mesi a partire da luglio 2008 l'indice mondiale di produzione industriale è passato, infatti, da 120 a 105 punti percentuali, percorrendo in discesa un sentiero, che aveva richiesto 4 anni, dal 2004 al 2008, per essere percorso in salita.

Gli squilibri strutturali dell'economia negli Stati Uniti, in

Giappone e nella stessa Europa giustificano una sensibile flessione delle importazioni di materie prime, beni capitali e beni di consumo durevoli, quale conseguenza della contrazione della domanda interna in ognuno di questi Paesi, ma sorprendente che nazioni, come Cina, India, Russia, Brasile, contraddistinte da una fase ascendente del loro ciclo di sviluppo nel lungo periodo abbiano reagito alla recessione allo stesso modo, vale a dire riducendo sensibilmente gli acquisti di beni intermedi e beni di consumo durevoli dall'estero.

È paradossale che negli Stati Uniti le importazioni siano diminuite meno delle esportazioni, mentre esattamente il contrario è avvenuto nei Paesi emergenti dell'area asiatica.

Questo fenomeno, assolutamente impreveduto dagli economisti che puntavano sulla locomotiva asiatica, merita di essere approfondito, ma in ogni caso implica un aggravamento della crisi internazionale, perché le imprese orientate all'esportazione devono fronteggiare una contrazione delle vendite in tutte le piazze straniere senza poter contare sulla diversificazione del rischio che è solitamente correlata al vantaggio di operare su diversi mercati di sbocco.


A fronte di questo scenario internazionale i rischi per l'economia reale sono quelli correlati alla cumolazione degli effetti negativi.

Una flessione delle vendite così improvvisa e ampia da determinare una sensibile contrazione degli investimenti e una riduzione dell'occupazione, che a sua volta pone le premesse per un ulteriore calo delle vendite, che potrebbe innescare un nuovo ciclo negativo.

"La cassa integrazione ordinaria (...) si è già rapidamente portata sui livelli massimi raggiunti durante la recessione del 1992-93; la sua copertura potenziale è tuttavia limitata - interessa un terzo dell'occupazione dipendente privata - e fornisce al lavoratore una indennità massima inferiore, in un mese, alla metà della retribuzione lorda media nell'industria. Si stima che due quinti delle imprese industriali e dei servizi con 20 e più addetti ridimensioneranno il personale quest'anno; la riduzione sarà probabilmente maggiore nelle imprese più piccole. Per oltre 2 milioni di lavoratori temporanei il contratto giunge a termine nel corso di quest'anno; più del 40 per cento è nei servizi privati, quasi il 20 nel settore pubblico; il 38 per cento è nel Mezzogiorno. I lavoratori in cassa integrazione e coloro che cercano una occupazione sono già oggi intorno all'8,5 per cento della forza lavoro, una quota che potrebbe salire oltre il 10" (cfr. pag. 9 delle Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia - Maggio 2009).

"(...) La dimensione della crisi si sta anche accompagnando ad un deterioramento significativo delle condizioni dei mercati del lavoro in tutti i Paesi. Le conseguenze sul piano sociale tenderanno ad emergere pienamente nel corso dei trimestri a venire" (cfr. pag. 12 dell'ultimo rapporto congiunturale di Ref-Ricerche per l'economia e la finanza).

In questa fase della recessione internazionale i Governi hanno varato misure di politica economica che puntano a contenere la spirale negativa tra consumi e occupazione, ma l'azione di sostegno al mercato è limitata dal peso del debito pubblico, che non consente di mobilitare ingenti risorse per sostenere la domanda delle famiglie.



Economico

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Economia

ECONOMICO

L'Italia non può permettersi manovre paragonabili, anche solo in termini relativi, a quelle degli Stati Uniti, che sono rassegnati a far lievitare il loro debito fino a toccare in breve tempo la soglia del 100% del loro prodotto interno lordo.

Il nostro sistema di ammortizzatori sociali non è poi esente da limiti e frammentazioni, che ne indeboliscono la funzione di sostegno al mercato.

"Lavoratori altrimenti identici ricevono trattamenti diversi solo perché operano in un'impresa artigiana invece che in una più grande. Si stima che 1,6 milioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati non abbiano diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento (...). Un buon sistema di ammortizzatori sociali per chi cerca un nuovo lavoro, finanziariamente in equilibrio nell'arco del ciclo economico, attenua la preoccupazione dei lavoratori, sostiene i consumi, accresce la mobilità tra imprese e settori, favorisce la riallocazione delle competenze individuali verso gli impieghi più produttivi. Un sostegno definito, non discrezionale, condizionato alla ricerca attiva di una occupazione - e qui un rafforzamento dei meccanismi di verifica è ineludibile - aumenta il senso di sicurezza delle persone, ne rende più certi i progetti, contiene la necessità di risparmi a fini precauzionali; riduce l'inequità tra lavoratori più o meno tutelati." (cfr. pag. 12 delle "Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia" - Maggio 2009).

Il rischio di una spirale negativa tra consumi e occupazione potrebbe rivelarsi meno grave di quanto gli indici macroeconomici prospettano, se nel corso dei prossimi sei mesi cominciassero a prendere corpo segnali di recupero, anche modesto, delle esportazioni, quale risultato di un graduale superamento del clima psicologico negativo in cui la crisi finanziaria ha sprofondato il mondo delle imprese.

Gli strumenti e le strategie anti crisi

La strada per uscire dalla recessione comporta misure urgenti di contenimento dei suoi costi sociali, che si materializzeranno nei prossimi sei mesi, accompagnate da una politica economica lungimirante, che sappia adottare strumenti nuovi per regolare il funzionamento del mercato e rendere efficiente la pubblica amministrazione.

"Ogni paese affronta la crisi con le sue forze, le sue debolezze, la sua storia. La risposta alla crisi è anche nazionale: i suoi effetti saranno per noi italiani più o meno gravi a seconda delle scelte che noi stessi faremo. Negli ultimi vent'anni la nostra è stata una storia di produttività stagnante, bassi investimenti, bassi salari, bassi consumi, tasse alte. Dobbiamo

essere capaci di levare la testa dalle angustie di oggi per vedere più lontano. Una risposta incisiva all'emergenza è possibile solo se accompagnata da comportamenti e da riforme che rialzino la crescita dal basso sentiero degli ultimi decenni." (cfr. pag. 19 delle "Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia" - Maggio 2009).

Nel suo epilogo il governatore della Banca d'Italia pone in risalto la necessità una risposta collettiva alla crisi, possibile solo quando all'impegno di riforma dei responsabili della politica economica corrisponde un comportamento coerente degli attori economici, imprese e famiglie.

Questo è senz'altro vero, così come suona autentico il richiamo a non rassegnarsi ad una situazione di produttività stagnante, bassi investimenti, bassi salari e bassi consumi, tasse alte.

Nel corso degli ultimi due decenni, sia nel modo delle imprese che in quello del lavoro poco spazio è stato dedicato alla ricerca di nuove soluzioni e al rischio implicito in questo percorso.

Forse oggi la crisi rende obbligatorio il cammino sulle strade dell'innovazione senza potere assicurare un rapido cambiamento di rotta nel trend dei consumi e del reddito.

L'imperativo di Governi, pubbliche amministrazioni locali, associazioni imprenditoriali e sindacati deve essere quello di difendere l'occupazione per tutto il tempo sufficiente a superare l'emergenza, vale a dire nei prossimi 6 mesi.


All'inizio del 2010 l'impatto psicologico della crisi finanziaria sarà probabilmente del tutto assorbito e i soggetti economici potranno assumere le loro decisioni di consumo, risparmio, investimento in uno scenario di mercato più stabile.

Fino a quel momento i responsabili della politica economica, ciascuno secondo il proprio ambito d'intervento, internazionale, nazionale e locale, dovranno cercare di adottare questi strumenti:

- Aumentare la dotazione di risorse da destinare agli ammortizzatori sociali, che dovranno essere ripensati e modificati al fine di estendere la copertura assicurativa alle piccole imprese, soggette ad un più alto rischio di dismissione dei posti di lavoro.
- Superare il tabù della revisione al ribasso degli stipendi e dei salari in un orizzonte temporale limitato, che consenta alle imprese industriali di contenere l'erosione dei margini a fronte di una contrazione dei ricavi "eccezionale", compresa tra -20% e -50%.
- Intervenire drasticamente contro la speculazione per evitare che i prezzi dei fattori che entrano nel processo di creazione del valore aggiunto rimangano anelastici alla domanda. Se il

Variazioni percentuali del Prodotto Interno Lordo

	ITALIA	GERMANIA	FRANCIA	REGNO UNITO	STATI UNITI	GIAPPONE
2006	2,1	3,0	2,4	2,8	2,8	2,1
2007	1,5	2,5	2,1	3,0	2,0	2,4
2008	-1,0	1,3	0,7	0,7	1,1	-0,
2009	-3,6	-4,5	-2,5	-3,3	-2,7	-6,3
2010	0,0	0,5	0,3	0,3	1,8	0,8



Economico

fatturato scende del 20% gli affitti e il prezzo dei servizi e delle tariffe non possono rimanere invariati.

- Regolare e vigilare sugli intermediari creditizi e finanziari in modo da ripristinare il più presto possibile la fiducia dei risparmiatori e dei clienti. In questa prospettiva non è sufficiente circoscrivere gli interventi alla prevenzione dei comportamenti negativi che hanno portato alla proliferazione di titoli "spazzatura", è necessario promuovere un rinnovamento del modo in cui le banche valutano la redditività delle imprese. Ormai appare evidente che gli intermediari creditizi non sono stati capaci di allocare il risparmio dove poteva fruttare di più in termini di accumulazione di capitale.
- Accelerare il percorso di riforma della pubblica amministrazione al fine di conseguire ulteriori significativi vantaggi nella semplificazione amministrativa, migliorare la spesa pubblica attraverso un più stretto collegamento tra decisioni di spesa e di prelievo, fornire alle imprese informazioni utili per riorganizzare la loro attività e individuare nuovi sbocchi di mercato.
- Mobilitare le risorse umane disponibili nelle università, nel sistema della consulenza, nelle associazioni imprenditoriali per assicurare alle medie aziende e alle reti di piccole imprese il know-how idoneo ad investire nei prodotti, nei servizi e nei processi ad alto contenuto tecnologico, caratterizzate da aspettative crescenti dei ricavi nei mercati di riferimento.
- Promuovere nelle associazioni imprenditoriali reti di imprese, che possano usufruire dell'economie di scala delle grandi organizzazioni per l'acquisto di servizi comuni, quali il credito, la formazione, la consulenza. In particolare sul versante del credito è opportuno prendere in considerazione forme di

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Economia

finanziamento tra le imprese, quale alternativa al canale istituzionale, che è orientato a limitare gli impieghi per un tempo abbastanza lungo.


In questa panoramica delle leve a disposizione della politica economica giova sottolineare che per l'occupazione industriale il fattore più importante e decisivo è senz'altro la discesa dei costi di produzione, in particolare delle materie prime e del lavoro. In relazione alle prime è indubbio che la recessione abbia causato una drastica caduta della domanda e, quindi, del loro prezzo; se questo, in un primo momento, ha danneggiato le aziende, che si sono ritrovate i magazzini pieni di materie prime comprate ad un prezzo molto più alto della quotazione attuale, in una seconda fase assicura economie di costo che possono essere utili per stimolare le vendite.

Nelle previsioni di Ref- Ricerche per l'economia e la finanza il tasso d'inflazione dovrebbe passare dal 3,3% del 2008 allo 0,8% del 2009, contribuendo a generare disinflazione salariale.

Le economie di costo delle imprese potranno essere trasferite con rapidità al consumatore finale, perché il grado di utilizzo degli impianti è basso ed elevato l'incentivo a svuotare le riserve in magazzino.

La contrazione del fatturato nell'industria è stata, tuttavia, di tali proporzioni che il tasso d'inflazione appare del tutto insufficiente a contenere in maniera significativa l'erosione dei margini di redditività.

Non vi è alternativa alla temporanea decurtazione dei salari se l'obiettivo primario resta quello di difendere i livelli occupazionali nell'industria.



Economico

L'Informatore

luglio/agosto 2009

Indicatori statistici


Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48
Gennaio 2009	136,4	179,8	135,7	158,5	131,8	121,0	137,9	67,4	121,9	143,5	146,6	141,6	134,2	1,5	1,13
Febbraio	136,5	181,9	135,7	158,6	132,3	121,4	137,9	68,1	122,5	143,5	146,9	142,2	134,5	1,5	1,13
Marzo	136,7	183,9	135,9	158,4	132,4	121,4	137,4	68,3	122,3	143,5	147,1	142,5	134,5	1,0	0,75
Aprile	137,1	184,0	136,1	157,3	132,5	121,4	138,7	68,6	122,2	143,5	147,9	143,0	134,8	1,0	0,75

ECONOMICO



Economico

L'Informatore

luglio/agosto 2009
Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2007						
Gennaio	95,0	92,5	97,1	96,4	96,1	95,6
Febbraio	89,4	85,8	91,4	86,5	90,5	86,3
Marzo	103,2	95,2	96,5	94,6	99,5	94,7
Aprile	103,2	98,1	93,2	93,7	97,7	94,6
Maggio	104,5	101,2	90,3	99,3	96,7	99,7
Giugno	102,9	99,8	98,5	99	100,5	99,1
Luglio	103,1	105,7	107,4	105,2	105,5	105,3
Agosto	100,0	100,5	93,8	86,9	96,6	89,6
Settembre	104,7	96,1	103,3	99,6	103,9	98,9
Ottobre	105,9	102,6	104,8	106,3	105,3	105,6
Novembre	108,0	94,8	104,1	100,7	105,9	99,5
Dicembre	139,9	136,4	186,7	150,5	165,4	147,7
2008						
Gennaio	97,1	93,7	98,2	97,6	97,7	96,9
Febbraio	94,6	88,3	96,2	88,2	95,4	88,2
Marzo	106,0	98,6	96,9	91,1	101,0	92,6
Aprile	104,9	101,3	95,2	91,0	99,6	93,1
Maggio	111,1	101,2	95,4	97,2	102,6	98,0
Giugno	102,2	94,7	98,0	94,3	99,9	94,4
Luglio	107,9	106,9	111,8	106,0	110,0	106,2
Agosto	101,9	98,6	92,7	82,6	96,9	85,8
Settembre	106,1	96,1	103,9	99,0	104,9	98,4
Ottobre	109,6	101,2	104,8	104,1	107,0	103,5
Novembre	108,4	91,1	103,6	96,3	105,8	95,3
Dicembre	138,7	134,2	182,7	146,6	162,7	144,1
2009						
Gennaio	99,1	90,1	102,6	97,4	101,0	95,9
Febbraio	96,7	83,0	96,3	82,8	96,5	82,8
Marzo	100,7	92,1	92,4	86,4	96,2	87,6

Nota indice vendite

A partire dagli indici di Gennaio 2009 l'Istat ha aggiornato la base all'anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007.

La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra "Grande distribuzione" e "Piccole superfici".

Con il termine "Grande distribuzione" si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.

Con il termine "Piccole superfici" si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.

É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



Chiamateci per un preventivo gratuito.

Convenzione A.M.I.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a convenzioneamica@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

Numero Verde
800-455999

CONVENZIONE
A.M.I.C.A. 
TUTTO PREVISTO

Fondo Est compie 2 anni

ha già raggiunto più di un MILIONE e CENTOMILA iscritti,
2.400 Strutture Convenzionate in tutta Italia
ed il Nuovo Piano Sanitario è stato ampliato
nelle Prestazioni e nell'importo dei Massimali!

Nessuno è come Fondo Est



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

visita subito il sito www.fondoest.it